

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 90/XV

IM GESETZENTWURF NR. 90/XV ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 27

**Legge regionale collegata
alla legge regionale di stabilità 2016¹**

Art. 1 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni non trova applicazione con riguardo agli enti pubblici ad ordinamento regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tali enti applicano la disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente competente, secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

Art. 2 (Scioglimento di Pensplan MED)

1. La Società Pensplan Centrum S.p.A. è autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il patrimonio di Pensplan MED è devoluto alla società Pensplan Centrum S.p.A.

¹ In B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 – Numero Straordinario n. 2.

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali) e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵

2. La modifica recata dal comma 1, lettera b), non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1), lettera d), non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

² Modifica il comma 1 dell'art. 42, della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

³ Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁴ Sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁵ Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”) e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁶

Art. 5 (Piano di miglioramento)

1. La Giunta regionale adotta un piano di miglioramento di durata almeno triennale, elaborato ed eventualmente integrato in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), che individua iniziative per l'amministrazione digitale e azioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei processi, al fine di attuare un processo di modernizzazione improntato all'aumento di efficienza e di economicità.

2. Il piano individua altresì misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta alle misure di contenimento previste dalla legislazione regionale, idonee ad assicurare anche il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale.

3. Anche sulla base degli interventi e delle azioni determinate ai sensi dei precedenti commi, il piano definisce la programmazione del fabbisogno personale.

⁶ Abroga il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 6 (Modificazioni della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁷
2. *(omissis)*⁸
3. *(omissis)*⁹
4. *(omissis)*¹⁰
5. *(omissis)*¹¹
6. *(omissis)*¹²

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁸ Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁰ Modifica il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹¹ Sopprime la parola "folgt" nel testo tedesco del comma 1, lettera a), dell'art. 17 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹² Modifica la rubrica dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

REGIONALGESETZ VOM 15. DEZEMBER 2015, NR. 27

**Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2016 der
Region¹**

**Art. 1 Bestimmungen auf dem Sachgebiet des
Verwaltungsverfahrens**

(1) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 59 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 (Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien) wird das Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 „Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“ mit seinen späteren Änderungen nicht auf die öffentlichen Körperschaften angewandt, für deren Ordnung die Region zuständig ist. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wenden diese Körperschaften die einschlägigen Landesbestimmungen der gebietsmäßig zuständigen Provinz aufgrund der in der für sie geltenden Rechtsordnung festgelegten Befugnisse der jeweiligen Organe und Strukturen an.

Art. 2 Auflösung von Pensplan MED

(1) Die Gesellschaft Pensplan Centrum wird zur Auflösung von Pensplan MED ermächtigt.

(2) Im Fall laut Abs. 1 wird das Vermögen von Pensplan MED an die Gesellschaft Pensplan Centrum AG abgetreten.

¹ Im ABl. vom 16. Dezember 2015, Nr. 50, Sondernummer Nr. 2.

Art. 3 Änderungen zum Regionalgesetz vom 5. März 1993, Nr. 4 (Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre) mit seinen späteren Änderungen

(1) Das Regionalgesetz vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ²
- b) (...) ³
- c) (...) ⁴
- d) (...) ⁵

(2) Die Änderung laut Abs. 1 Buchst. b) gilt nicht für die bis einschließlich 1. Jänner 2016 zustande gekommenen Gemeindenzusammenschlüsse. Auf diese Gemeinden werden weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen angewandt.

(3) Die Änderung laut Abs. 1 Buchst. d) gilt nicht für die Vereinbarungen betreffend den Sekretariatsdienst der Gemeinden der Provinz Bozen und für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Provinz Trient bestehenden Vereinbarungen betreffend den Sekretariatsdienst, die nicht von den Formen der gemeinsamen Führung im Sinne des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 16. Juni 2006, Nr. 3 „Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Autonomieverwaltung des Trentino“ mit seinen späteren Änderungen betroffen sind. In

² Ändert den Art. 42 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4.

³ Ersetzt den Art. 59 Abs. 1 erster Satz des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4.

⁴ Ersetzt den Art. 59 Abs. 2 erster Satz des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4.

⁵ Ersetzt den Art. 59 Abs. 4 erster Satz des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4.

diesen Fällen wird die tarifvertraglich vorgesehene Besoldung angewandt.

Art. 4 Änderungen zum Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 „Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“) mit seinen späteren Änderungen

• (1) (...) ⁶

Art. 5 Verbesserungsplan

(1) Der Regionalausschuss genehmigt einen mindestens dreijährigen Verbesserungsplan, der im Einklang mit den im Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (DEFR) enthaltenen programmatischen Zielen erarbeitet und eventuell ergänzt wird, in dem Initiativen für die digitale Verwaltung und Maßnahmen zur Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse im Sinne der Modernisierung durch Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit vorgesehen sind.

(2) Überdies werden im Plan Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben zusätzlich zu den in den Regionalgesetzen vorgesehenen Eindämmungsmaßnahmen festgeschrieben, die auch das Erreichen der Ziele laut Art. 79 Abs. 4 des Sonderstatutes gewährleisten.

⁶ Hebt den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 auf.

(3) Der Plan enthält auch aufgrund der im Sinne der vorhergehenden Absätze festgelegten Initiativen und Maßnahmen die Planung des Personalbedarfs.

Art. 6 Änderungen zum Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region) mit seinen späteren Änderungen

(1) (...)⁷

(2) (...)⁸

(3) (...)⁹

(4) (...)¹⁰

(5) (...)¹¹

(6) (...)¹²

Art. 7 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

⁷ Ändert den Art. 9 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

⁸ Ersetzt den Art. 9 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

⁹ Ändert den Art. 12 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

¹⁰ Ändert den Art. 12 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

¹¹ Streicht das Wort „folgt“ im Art. 17 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

¹² Ändert die Überschrift des Art. 34 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3.

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 31

**Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
(Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni
in materia di controlli interni recate dal decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)
e ulteriori disposizioni in materia di enti locali¹**

**Art. 1 (Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli
interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e
successive modificazioni)**

1. Nella legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴

Art. 2 (Termini per l'adeguamento)

1. I comuni adottano le disposizioni attuative dell'articolo 1
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.⁵

¹ In B.U. 22 dicembre 2015, n. 51 – Supplemento n. 4.

² Sostituisce il comma 1 dell'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁴ Inserisce gli articoli 56-*bis*, 56-*ter*, 56-*quater*, 56-*quinqüies*, 56-*sexies* e 56-*septies* dopo l'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 3 (Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁶

Art. 4⁷ (Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali" e successive modificazioni)

1. All'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁸

b) *(omissis)*⁹

⁵ Comma modificato dall'art. 7, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

⁶ Modifica il comma 3, lettera b) dell'art. 41 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

⁷ Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si segnala l'entrata in vigore dell'art. 3, comma unico, della l.r. 28 settembre 2016, n. 8, il quale dispone che *"La nuova disciplina recata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015."*

⁸ Modifica il comma 1 l'art. 36 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

⁹ Modifica il comma 4 l'art. 36 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONALGESETZ VOM 15. DEZEMBER 2015, NR. 31

Anpassung des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) mit seinen späteren Änderungen an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 (Dringende Maßnahmen in Sachen Finanzen und Tätigkeit der Gebietskörperschaften sowie weitere Bestimmungen zugunsten der im Mai 2012 vom Erdbeben betroffenen Gebiete) enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen und weitere Bestimmungen auf dem Sachgebiet örtliche Körperschaften Art. 1¹

Art. 1 Anpassung an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen

(1) Das Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ²
- b) (...) ³
- c) (...) ⁴

Art. 2 Fristen für die Anpassung

¹ Im ABl. vom 22. Dezember 2015, Nr. 51, Beibl. Nr. 4.

² Ersetzt den Art. 56 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

³ Fügt im Art. 56 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 nach dem Abs. 2 den Abs. 2-bis ein.

⁴ Fügt im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 nach dem Art. 56 die Art. 56-bis, 56-ter, 56-quater, 56-quinquies, 56-sexies und 56-septies ein.

(1) Die Gemeinden erlassen die Durchführungsbestimmungen zum Art. 1 innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.⁵

Art. 3 Änderung des Art. 41 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen

(1) (...) ⁶

Art. 4⁷ Änderung des Art. 36 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 „Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre“ mit seinen späteren Änderungen

(1) Der Art. 36 des Regionalgesetzes Nr. 4/1993 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

a) (...) ⁸

b) (...) ⁹

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 26. Juli 2016, Nr. 7 geändert.

⁶ Ändert den Art. 41 Abs. 3 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

⁷ Zwecks Anwendung genannten Artikels wird auf das Inkrafttreten des einzigen Absatzes des Art. 3 des Regionalgesetzes vom 28. September 2016, Nr. 8 hingewiesen, der besagt: „Die neue Regelung laut Art. 4 Absatz 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 31 gilt für die nach Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 31/2015 eingeleiteten Verfahren.“

⁸ Ändert den Art. 36 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen.

Art. 5 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

⁹ Ändert den Art. 36 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen.

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI¹

TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶
- f) *(omissis)*⁷

¹ In B.U. 9 dicembre 2014, n. 49 – Numero Straordinario n. 1.

² Modifica il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 24 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁴ Modifica il comma 2 dell'art. 38 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁶ Modifica il comma 3, lett. c), dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

- g) *(omissis)*⁸
- h) *(omissis)*⁹
- i) *(omissis)*¹⁰
- l) *(omissis)*¹¹
- m) *(omissis)*¹²
- n) *(omissis)*¹³
- o) *(omissis)*¹⁴
- p) *(omissis)*¹⁵
- q) *(omissis)*¹⁶
- r) *(omissis)*¹⁷
- s) *(omissis)*¹⁸

-
- ⁷ Sostituisce il comma 5, dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ⁸ Aggiunge un nuovo comma dopo il comma 5, dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ⁹ Inserisce l'art. 48-*bis* dopo l'art. 48 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹¹ Sopprime i numeri 2), 7), 8), e 9) del primo comma dell'art. 54 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹² Modifica il comma 2 dell'art. 55 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹³ Modifica il comma 1 dell'art. 56 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁴ Abroga l'art. 59 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁵ Modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 60 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁶ Modifica il comma 3 dell'art. 60 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 63 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 - ¹⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 63 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
-

t) *(omissis)*¹⁹

u) *(omissis)*²⁰

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²¹

b) *(omissis)*²²

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²³

b) *(omissis)*²⁴

c) *(omissis)*²⁵

¹⁹ Modifica il comma 3 dell'art. 72 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 74 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²¹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²² Modifica il comma 1 dell'art. 35 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²³ Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

- d) *(omissis)*²⁶
- e) *(omissis)*²⁷
- f) *(omissis)*²⁸
- g) *(omissis)*²⁹
- h) *(omissis)*³⁰
- i) *(omissis)*³¹
- l) *(omissis)*³²

2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

²⁵ Abroga la lettera e) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁶ Inserisce l'art. 30-*bis* dopo l'art. 30 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁷ Modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁸ Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁹ Modifica il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³¹ Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³² Modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni)

1. *(omissis)*³³

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni)

1. All'articolo 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³⁴
- b) *(omissis)*³⁵

Art. 6 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno

³³ Modifica il comma 1 dell'art. 65 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni.

³⁴ Sostituisce il comma 4 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁵ Abroga il comma 8 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI

Art. 7 (Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento)

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

Art. 8 (Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili)

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.

Art. 9 (Nomina a segretario comunale di terza classe)

1. All'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³⁶
- b) *(omissis)*³⁷

Art. 10 (Mobilità dei segretari comunali)

- 1. *(omissis)*³⁸

Art. 11 (Diritti di rogito)

- 1. *(omissis)*³⁹

³⁶ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

³⁷ Abroga il comma 4 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

³⁸ Inserisce l'art. 57-*bis* dopo l'art. 57 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

³⁹ Sostituisce il comma 1 dell'art. 58 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 12 (Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4)

1. *(omissis)*⁴⁰

Art. 13 (Requisiti per l'accesso all'impiego)

1. *(omissis)*⁴¹

Art. 14 (Incarichi dirigenziali e direttivi esterni)

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁴²

b) *(omissis)*⁴³

2. *(omissis)*⁴⁴

⁴⁰ Sostituisce l'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

⁴¹ Modifica la lettera a) del comma 15 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴² Sostituisce il comma 116 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴³ Sostituisce il comma 117 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEI COMUNI

Art. 15 (Convenzioni)

1. *(omissis)*⁴⁵

Art. 16 (Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano)

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.⁴⁶

2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del

⁴⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 40 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁴⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi.⁴⁷

3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.⁴⁸

Art. 17 (Statuto comunale)

1. (*omissis*)⁴⁹

⁴⁷ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

⁴⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

⁴⁹ Inserisce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 18 (Referendum popolare)

1. All'articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁵⁰

b) *(omissis)*⁵¹

2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 (Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro)

1. *(omissis)*⁵²

Art. 20 (Domanda di fusione di comuni)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁵³

b) *(omissis)*⁵⁴

⁵⁰ Modifica il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵¹ Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵² Aggiunge il comma 2-bis dopo il comma 2 all'art. 11 della l.r. 13 marzo 2009, n. 1.

⁵³ Modifica il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

⁵⁴ Aggiunge l'art. 8-bis dopo l'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁵⁵

Art. 22 (Unione di Comuni)

1. *(omissis)*⁵⁶

2. *(omissis)*⁵⁷

3. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalla disposizioni regionali vigenti fino a tale data.

Art. 23 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con

⁵⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵⁶ Abroga i commi 6 e 7 dell'art. 42 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵⁷ Abroga l'art. 5 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8.

deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Art. 24 (Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano)

1. *(omissis)*⁵⁸

2. *(omissis)*⁵⁹

3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'articolo 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 è abrogato.

⁵⁸ Modifica il comma 3-bis dell'art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni.

⁵⁹ Inserisce il comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della l.r. n. 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 25 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. *(omissis)*⁶⁰

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁶¹

b) *(omissis)*⁶²

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 (Testi unici)

⁶⁰ Modifica il comma 101 dell'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁶¹ Aggiunge un comma dopo il primo comma dell'art. 5 della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

⁶² Sostituisce il primo comma dell'art. 31-*bis* della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3.

Art. 28 (Disposizione transitoria)

1. L'articolo 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONALGESETZ VOM 9. DEZEMBER 2014, NR. 11

**Bestimmungen auf dem Sachgebiet der örtlichen
Körperschaften¹**

I. TITEL

**BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET DER WAHL
DER GEMEINDEORGANE**

**Art. 1 Änderungen zum Regionalgesetz vom 6. April 1956,
Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen**

(1) Das Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen
späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ²
- b) (...) ³
- c) (...) ⁴
- d) (...) ⁵
- e) (...) ⁶

¹ Im ABl. vom 9. Dezember 2014, Nr. 49, Sondernummer Nr. 1.

² Ändert den Art. 23 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

³ Ändert den Art. 24 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

⁴ Ändert den Art. 38 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

⁵ Ändert den Art. 47 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

⁶ Ändert den Art. 47 Abs. 3 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

- f) (...) ⁷
- g) (...) ⁸
- h) (...) ⁹
- i) (...) ¹⁰
- l) (...) ¹¹
- m) (...) ¹²
- n) (...) ¹³
- o) (...) ¹⁴
- p) (...) ¹⁵
- q) (...) ¹⁶
- r) (...) ¹⁷
- s) (...) ¹⁸

⁷ Ersetzt den Art. 47 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

⁸ Fügt im Art. 47 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 5 einen neuen Absatz hinzu.

⁹ Fügt im Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen nach dem Art. 48 den Art. 48-*bis* ein.

¹⁰ Ändert den Art. 53 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹¹ Streicht den Art. 54 Abs. 1 Z. 2), 7), 8) und 9) des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹² Ändert den Art. 55 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹³ Ändert den Art. 56 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹⁴ Hebt den Art. 59 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen auf.

¹⁵ Ändert den Art. 60 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹⁶ Ändert den Art. 60 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹⁷ Ändert den Art. 63 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

- t) (...) ¹⁹
- u) (...) ²⁰

Art. 2 Änderungen zum Regionalgesetz vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 mit seinen späteren Änderungen

(1) Das Regionalgesetz vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ²¹
- b) (...) ²²

Art. 3 Änderungen zum Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen

(1) Das Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ²³
- b) (...) ²⁴

¹⁸ Ändert den Art. 63 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

¹⁹ Ändert den Art. 72 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

²⁰ Ändert den Art. 74 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

²¹ Ersetzt den Art. 32 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

²² Ändert den Art. 35 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen.

²³ Fügt im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 1 den Abs. 1-*bis* ein.

- c) (...) ²⁵
- d) (...) ²⁶
- e) (...) ²⁷
- f) (...) ²⁸
- g) (...) ²⁹
- h) (...) ³⁰
- i) (...) ³¹
- l) (...) ³²

(2) Die in den Art. 4, 8, 11, 21, 22 und 58 des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Gesetz vom 18. Jänner 1992, Nr. 16, sind durch Verweise auf die entsprechenden

²⁴ Ändert den Art. 2 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

²⁵ Hebt den Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen auf.

²⁶ Fügt im Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen nach dem Art. 30 den Art. 30-bis ein.

²⁷ Ändert den Art. 36 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

²⁸ Fügt im Art. 37 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 3 den Abs. 3-bis ein.

²⁹ Ändert den Art. 50 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

³⁰ Ändert den Art. 51 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

³¹ Ändert den Art. 51 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

³² Ändert den Art. 51 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen.

Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zu ersetzen.

Art. 4 Änderungen zum Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen

(1) (...) ³³

Art. 5 Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen

(1) Art. 58 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) (...) ³⁴

b) (...) ³⁵

Art. 6 Gleichzeitige Abhaltung der Gemeindewahlen und der Wahlen zur Erneuerung der Abgeordnetenkommer und des Senats der Republik oder der Neuwahl der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments

(1) Die Wahlen für die Erneuerung der Gemeindeorgane können mit den Wahlen zur Erneuerung der Abgeordnetenkommer und des Senats der Republik oder mit der

³³ Ändert den Art. 65 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen.

³⁴ Ersetzt den Art. 58 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

³⁵ Hebt den Art. 58 Abs. 8 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 auf.

Neuwahl der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammenfallen.

(2) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Wahlen laut Abs. 1 wird das Datum der Gemeindewahlen spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor dem Wahltag vom Präsidenten der Region nach den Modalitäten laut Art. 22 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen festgesetzt. Für die Wahl wird auf die mit Staatsgesetz festgesetzten Uhrzeiten Bezug genommen.

(3) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Gemeindewahlen und der Wahlen zur Erneuerung der Abgeordnetenversammlung und des Senats der Republik findet Art. 5 des Gesetzesdekrets vom 3. Mai 1976, Nr. 161, umgewandelt, mit Änderungen, durch das Gesetz vom 14. Mai 1976, Nr. 240, Anwendung.

(4) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Gemeindewahlen und der Neuwahl der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments finden die Art. 1 und 2 des Gesetzesdekrets vom 21. Mai 1994, Nr. 300, umgewandelt durch das Gesetz vom 16. Juli 1994, Nr. 453, Anwendung.

II. TITEL

BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET DER ORDNUNG DES PERSONALS DER GEMEINDEN

Art. 7 Verlängerung der Gültigkeit der Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben in den Gemeinden der Provinz Trient

(1) In Anbetracht der mit Landesgesetz der Autonomen Provinz Trient vom 27. Dezember 2010, Nr. 27 mit seinen

späteren Änderungen und Ergänzungen verfügten Einstellungsbeschränkungen wird die Gültigkeit der Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben für die Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzesdekretes Nr. 101 vom 31. August 2013 (Dringende Bestimmungen zur Erreichung der Zielsetzungen der Rationalisierung in den Öffentlichen Verwaltungen), mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 125 vom 30. Oktober 2013 in Gesetz umgewandelt, Gültigkeit haben, bis zum 31. Dezember 2016 verlängert.

Art. 8 Teilnahme an den Wettbewerben für die Besetzung der Sekretariatssitze

(1) Diejenigen, die die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Wettbewerben für die Besetzung von Sekretariatssitzen einer bestimmten Klasse erfüllen, können an den Wettbewerben für die Besetzung der Sekretariatssitze der niedrigeren Klassen teilnehmen.

Art. 9 Ernennung zum Gemeindesekretär dritter Klasse

(1) Im Art. 52 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) (...) ³⁶
- b) (...) ³⁷

³⁶ Fügt im Art. 52 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 2 den Abs. 2-bis ein.

³⁷ Hebt den Art. 52 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen auf.

Art. 10 Mobilität der Gemeindesekretäre

(1) (...) ³⁸

Art. 11 Beurkundungsgebühren

(1) (...) ³⁹

Art. 12 Ersetzung des Art. 59 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4

(1) (...) ⁴⁰

Art. 13 Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst

(1) (...) ⁴¹

Art. 14 Leitungs- und Direktionsaufträge an verwaltungsfremde Personen

(1) Im Art. 18 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

³⁸ Fügt im Regionalgesetz vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen nach dem Art. 57 den Art. 57-bis ein.

³⁹ Ersetzt den Art. 58 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen.

⁴⁰ Ersetzt den Art. 59 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen.

⁴¹ Ändert den Art. 18 Abs. 15 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen.

- a) (...) ⁴²
- b) (...) ⁴³
- (2) (...) ⁴⁴

⁴² Ersetzt den Art. 18 Abs. 116 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen.

⁴³ Ersetzt den Art. 18 Abs. 117 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen.

⁴⁴ Ändert den Art. 20 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2.

III. TITEL
BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET DER
GEMEINDEORDNUNG

Art. 15 Vereinbarungen

(1) (...) ⁴⁵

**Art. 16 Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen
in den Gemeinden der Provinz Bozen**

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit und damit die Zulässigkeit der Volksabstimmung auf der Grundlage der Bestimmungen der einzelnen Gemeindegesetzungen und –verordnungen von einer Kommission bewertet, die gemäß den Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 1 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11 zusammengesetzt ist. Den Mitgliedern der Kommission stehen jene Vergütungen zu, die laut Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 für Kommissionen von externer Relevanz vorgesehen sind. ⁴⁶

(2) Die Mitglieder der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Rat der Gemeinden nach Einvernehmen zwischen dem Rat der Gemeinden, dem Präsidenten des Landesgerichtes Bozen, dem Präsidenten der Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen und dem

⁴⁵ Ändert den Art. 40 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 14 mit seinen späteren Änderungen.

⁴⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 24. April 2015, Nr. 5 geändert.

Präsidenten der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtes ernannt, wobei je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied vom Sekretär des Rates der Gemeinden unter den drei von einem jeden der genannten Gerichtspräsidenten vorgeschlagenen Namen ausgelost werden.⁴⁷

(3) Die Aufgaben des Sekretärs der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Gemeindesekretär der jeweiligen Gemeinde wahrgenommen.

(4) Die Kommission für die Abwicklung von Volksabstimmungen wählt aus ihrer Mitte einen Präsidenten, der die Sitzungen einberuft und leitet, sowie einen Stellvertreter. Sie entscheidet bei Anwesenheit aller Mitglieder mit Stimmenmehrheit und führt ihre Tätigkeit unter Einhaltung der in den jeweiligen Gemeindeverordnungen vorgesehenen Fristen aus.

(5) Die Kommission ist für alle Volksabstimmungen auf Gemeindeebene zuständig und wird für die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderates ernannt. Die Kosten für die Kommission gehen zu Lasten der jeweiligen Gemeinde.

(5-bis) Bis zur Ernennung der Kommission wird die Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf Gemeindeebene von dem in der jeweiligen Gemeindegesetzgebung und -verordnung vorgesehenen Organ bewertet.⁴⁸

Art. 17 Gemeindegesetzgebung

⁴⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 24. April 2015, Nr. 5 ersetzt.

⁴⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 24. April 2015, Nr. 5 hinzugefügt.

(1) (...) ⁴⁹

Art. 18 Volksabstimmung

(1) Im Art. 50 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) (...) ⁵⁰
- b) (...) ⁵¹

(2) Die Gemeinden nehmen die Anpassung ihrer Satzung an die von diesem Artikel und von Art. 17 vorgesehenen Bestimmungen innerhalb von 12 Monaten ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor.

Art. 19 Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Fraktionen der Gemeinde Ledro

(1) (...) ⁵²

Art. 20 Antrag auf Gemeindenzusammenschluss

(1) Das Regionalgesetz vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) (...) ⁵³

⁴⁹ Fügt im Art. 3 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 14 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 4 den Abs. 4-*bis* hinzu.

⁵⁰ Ändert den Art. 50 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen.

⁵¹ Fügt im Art. 50 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 2 die Abs. 2-*bis*, 2-*ter* und 2-*quater* hinzu.

⁵² Fügt im Art. 11 des Regionalgesetzes vom 13. März 2009, Nr. 1 nach dem Abs. 2 den Abs. 2-*bis* hinzu.

b) (...) ⁵⁴

Art. 21 Änderung des Art. 25 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen

(1) (...) ⁵⁵

Art. 22 Gemeindenverbund

(1) (...) ⁵⁶

(2) (...) ⁵⁷

(3) Den infolge des Zusammenschlusses vor dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits errichteten Gemeinden sowie den infolge des Zusammenschlusses zu errichtenden Gemeinden, die der Landesregierung den Antrag auf Zusammenschluss innerhalb 10. März 2015 vorgelegt haben, stehen die Beiträge gemäß den Kriterien und für die Dauer zu, die in den bis zu genanntem Datum geltenden Regionalbestimmungen vorgesehen sind.

⁵³ Ändert den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen.

⁵⁴ Fügt im Regionalgesetz vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen nach dem Art. 8 den Art. 8-*bis* ein.

⁵⁵ Ändert den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen.

⁵⁶ Hebt den Art. 42 Abs. 6 und 7 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen auf.

⁵⁷ Hebt den Art. 5 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 auf.

Art. 23 Verlängerung der Amtszeit der Gemeindeorgane im Falle der Einleitung des Verfahrens für den Gemeindenzusammenschluss

(1) In Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 15 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen wird die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates in den Gemeinden, für die der mit Beschluss des Gemeinderates genehmigte und von wenigstens 15 Prozent der Wähler – mit Ausnahme der im Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürger eingetragenen Personen – unterzeichnete Antrag auf Volksabstimmung für den Gemeindenzusammenschluss eingereicht wurde – wobei genannte Unterschriften auch in einem einzigen Akt von den dazu ermächtigten Personen nach den Modalitäten gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen zu beglaubigen sind – nicht zum allgemeinen Wahltermin im Jahr 2015 abgehalten, vorausgesetzt, dass der Antrag mit den entsprechenden Unterschriften innerhalb 10. März 2015 eingereicht wird und die Landesregierung eine positive Stellungnahme zum Antrag binnen 30. März 2015 abgibt. Die Volksabstimmungen werden binnen 31. Juli 2015 stattfinden. Bei positivem Ergebnis der Volksabstimmung in einer jeden betroffenen Gemeinde wird die Amtszeit der Gemeindeorgane bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. Ist das Ergebnis der Volksabstimmung negativ, so findet die Neuwahl der Gemeindeorgane an einem Sonntag zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember 2015 statt.

**Art. 24 Grenzen für die Kumulierbarkeit der
Amtsentschädigungen für gleichzeitig in Körperschaften der
Provinz Bozen bekleidete Ämter**

(1) (...) ⁵⁸

(2) (...) ⁵⁹

(3) Ab dem allgemeinen Wahltermin 2015 wird im Art. 23
des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 Abs. 2-*bis*
aufgehoben.

**Art. 25 Organ für die wirtschaftliche und finanzielle
Überprüfung**

(1) (...) ⁶⁰

IV. TITEL

BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET DER IM ART.
7 DES SONDERSTATUTS VORGESEHENEN
VOLKSBEFRAGUNGEN

**Art. 26 Änderungen zum Regionalgesetz vom 7. November
1950, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen**

(1) Das Regionalgesetz vom 7. November 1950, Nr. 16 mit
seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

⁵⁸ Ändert den Art. 1 Abs. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr.
4 mit seinen späteren Änderungen.

⁵⁹ Fügt im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr. 4 mit seinen
späteren Änderungen nach dem Abs. 3-*bis* den Abs. 3-*ter* ein.

⁶⁰ Ändert den Art. 17 Abs. 101 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998,
Nr. 10 mit seinen späteren Änderungen.

- a) (...) ⁶¹
- b) (...) ⁶²

V. TITEL ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 27 Einheitstexte

(1) Der Präsident der Region ist aufgrund eines Beschlusses des Regionalausschusses verpflichtet, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen über die Zusammensetzung und Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 6. April 1956, Nr. 5, vom 19. September 1963, Nr. 28, vom 14. August 1967, Nr. 15, vom 13. Juli 1970, Nr. 11, vom 10. August 1974, Nr. 6, vom 12. Mai 1978, Nr. 7, vom 18. März 1980, Nr. 3, vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, vom 7. Juli 1988, Nr. 12, vom 26. Februar 1990, Nr. 4, vom 30. November 1994, Nr. 3, vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, vom 22. Februar 2008, Nr. 2, vom 17. Mai 2011, Nr. 4, vom 5. Februar 2013, Nr. 1 und vom 2. Mai 2013, Nr. 3 in einem Einheitstext zu sammeln und zu koordinieren.

Art. 28 Übergangsbestimmung

⁶¹ Fügt im Art. 5 des Regionalgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen nach dem Abs. 1 einen Absatz hinzu.

⁶² Ersetzt den Art. 31-*bis* Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen.

(1) Art. 26 findet, beschränkt auf die im Abs. 1 Buchst. b) enthaltenen Bestimmungen, auch auf die Volksabstimmungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes anberaumt wurden, Anwendung.

Art. 29 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.



LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Ripubblicazione del testo della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990).

(GU n.117 del 22-5-1990)

Vigente al: 22-5-1990

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 marzo 1990, n. 53, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...))

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonche' per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato

motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".

Art. 4.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validita' quinquennale e";

b) al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale";

c) al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; "le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";

d) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Del sorteggio cosi' effettuato e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.".

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualita' di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono gia' iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' inserito il seguente:

"Art. 5- bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo cosi' formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".

Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5bis secondo i criteri di cui al comma 1.

3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".

Art. 8.

1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: "di cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro scrutatori".

Art. 9.

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 10.

1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal seguente:

"Art. 71. - 1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio".

2. E' abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.

Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di ((**referendum**,)) i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del ((**referendum**,)) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".

Art. 12.

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione, della lista deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
- b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
- e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' inserito il seguente:

"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo

contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo"; dopo le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le seguenti: "anche in una sola delle due Camere"; dopo le parole: "consultazioni politiche" e' inserito il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti".

4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le parole: "nell'ultima elezione" sono inserite le seguenti: "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

Art. 13.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio".

2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' sostituito dal seguente:

"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio".

3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:

" e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente,

autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".

4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".

5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:

" e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati".

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".

7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

"1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati".

8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:

"1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio".

9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da

effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista".

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal seguente:

"Art. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54".

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16.

1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il più giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

Art. 17.

1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".

2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".

Art. 18.

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 e' data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, e' pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine e' data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei ((**referendum**)) .

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
- *7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.**
8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5

Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale

Art. 1 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)

(...)

Art 1, (comma 8 e comma 9)

(8) Le elettrici/gli elettori altoatesini residenti all'estero che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che optano per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione. Le elettrici/gli elettori impediti/i a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Ai fini dell'esercizio del voto nel proprio comune, le elettrici/gli elettori di cui al primo periodo e, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza, le elettrici/gli elettori di cui al secondo periodo, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest'ultima.

(9) Il comune, a stretto giro di posta dall'avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all'indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 8, terzo periodo, e all'indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettrice/elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali, sentita l'organizzazione più rappresentativa dei comuni;

b) la scheda o le schede di voto;

c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l'avvenuta espressione del voto;

d) un'apposita busta grande recante l'indirizzo dell'Ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali, da utilizzarsi per l'invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;

e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto per corrispondenza, il testo della vigente legge e le liste delle candidate/dei candidati.

(...)

Bestimmungen über die Wahl des Südtiroler Landtages für das Jahr 2013 und die Zusammensetzung und Bildung der Landesregierung

Art. 1 (Bestimmungen über die Wahl des Südtiroler Landtages)

Abs. 8 u. Abs 9

(...)

(8) Die Südtiroler Wählerinnen/Wähler, die im Ausland ansässig und in das Melderegister der im Ausland lebenden italienischen Staatsbürger eingetragen sind, geben ihre Stimme über die Briefwahl ab, ausgenommen jene, die beschließen, ihr Wahlrecht direkt in der Heimatgemeinde auszuüben. Die Wählerinnen/Wähler, die nicht in ihrer Wohnsitzgemeinde wählen können, da sie sich vorübergehend außerhalb von Südtirol aufhalten, sind zur Briefwahl befugt. Zur Ausübung des Wahlrechts in der Heimatgemeinde bzw. der Briefwahl sind die Wählerinnen/Wähler laut dem ersten und dem zweiten Satz angehalten, spätestens 30 Tage vor der Wahl einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde, in der sie eingetragen sind, zu stellen. Der Antrag gilt nur für die Wahl, für die er gestellt wurde. Nach Ablauf der oben genannten Frist kann dieser nicht mehr zurückgezogen werden. Dieser Antrag kann persönlich, auf dem Postweg, per Fax oder über eine zertifizierte E-Mail-Adresse übermittelt werden und hat, bei sonstiger Ablehnung derselben, die Personalien, die korrekte Postanschrift und die Unterschrift der Antragsteller zu enthalten.

(9) Die Gemeinde hat den im Ausland ansässigen Wählerinnen/Wählern, die die Option gemäß Absatz 8, dritter Satz nicht ausgeübt haben bzw. den Wählerinnen/Wählern, die sich vorübergehend außerhalb von Südtirol aufhalten und über Briefwahl wählen wollen, umgehend nach Erhalt des Antrags mittels Einschreibebrief oder auf ähnlich zuverlässigem Wege einen Umschlag mit folgenden Unterlagen an die angegebene Adresse zu schicken:

1. dem Wahlabschnitt in zweifacher Ausfertigung. Der Wahlabschnitt umfasst die Personalien der Wählerin/des Wählers und dient als Nachweis für die Eintragung in die Wählerlisten. Der Inhalt und das graphische Erscheinungsbild werden von der Landesabteilung Zentrale Dienste nach Anhören der mitgliederstärksten Gemeindenvertretung vorgegeben,
2. dem oder den Stimmzettel/n,
3. einem kleineren Umschlag, in den der oder die Stimmzettel nach der Wahl gesteckt werden,
4. einem großen Umschlag mit der Adresse der zentralen Wahlbehörde bei der Abteilung Zentrale Dienste, zur Übermittlung des Wahlabschnitts und des kleinen Umschlags mit dem oder den Stimmzetteln,
5. einem Blatt mit den Angaben über die Modalitäten der Briefwahl, der geltende Gesetzestext und die Liste der Kandidatinnen/Kandidaten.

(...)

TITOLO IV

Enti locali

* **Art. 61.** - Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62.⁵⁸⁾ - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 63. - Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

⁵⁸⁾ Articolo così sostituito dal comma 1, lettera gg) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

IV. ABSCHNITT

Örtliche Körperschaften

* **Art. 61.** - In die Ordnung der örtlichen öffentlichen Körperschaften werden Bestimmungen aufgenommen, um die verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen bei der Erstellung ihrer Organe zu gewährleisten.

In den Gemeinden der Provinz Bozen hat jede Sprachgruppe das Recht, im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, wenn sie im Gemeinderat mit wenigstens zwei Räten vertreten ist.

Art. 62.⁵⁸⁾ - Die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Kollegialorgane der örtlichen öffentlichen Körperschaften in der Provinz Bozen müssen die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleisten.

Art. 63. - Für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes bei den Gemeinderatswahlen in der Provinz Bozen werden die Bestimmungen des letzten Absatzes des Art. 25 angewandt.

⁵⁸⁾ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. gg) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripartizione II
Affari Istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza

Ufficio Elettorale



AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Wahlamt

↓ - Art. 14 -

**TESTO UNICO
DELLE LEGGI REGIONALI
SULLA COMPOSIZIONE
ED ELEZIONE
DEGLI ORGANI
DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI**

**DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L
e s.m.**

↓ - Art. 14 -

**EINHEITSTEXT
DER REGIONALGESETZE
ÜBER DIE
ZUSAMMENSETZUNG
UND WAHL DER
GEMEINDEORGANE**

**DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L
mit seinen späteren Änderungen**

2016

TITOLO II

ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI

Capo I Norme generali

Articolo 14

(Art. 16 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 2 comma 1 lett. b
LR 1 febbraio 2016 n. 1)

Sistema elettorale

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del Consiglio comunale di Bolzano, l'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

II. TITEL

WAHL DES BÜRGERMEISTERS UND DER GEMEINDERÄTE

I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen

Art. 14

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 16;
RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1, Art. 2
Abs. 1 Buchst. b))

Wahlsystem

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern erfolgt die Wahl der Gemeinderatsmitglieder nach dem Mehrheitswahlsystem gleichzeitig mit der Wahl des Bürgermeisters.

(2) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern wird der Bürgermeister in allgemeiner direkter Wahl gewählt. Die Wahl der Gemeinderatsmitglieder erfolgt nach dem Verhältniswahlsystem.

(3) In den Gemeinden der Provinz Bozen wird der Bürgermeister in allgemeiner direkter Wahl gewählt. Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen über die Wahl des Gemeinderates von Bozen erfolgt die Wahl der Gemeinderatsmitglieder durch Listenwahl mit verhältnismäßiger Vertretung, die mit der Methode des natürlichen Quotienten

È data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

und der höchsten Reststimmen errechnet wird. Zwecks Erreichung der höchsten Reststimmen ist die Listenverbindung zulässig.

(4) Die Wähler einer Gemeinde tragen alle gleichermaßen zur Wahl eines jeden Gemeinderatsmitgliedes und des Bürgermeisters bei. Jede Aufteilung nach Fraktionen ist ausgeschlossen.

 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Artt.

TITOLO I - Dell'elettorato attivo 1 - 3

TITOLO II - Delle liste elettorali 4 - 33

TITOLO III - Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione 34 - 41

TITOLO IV - Dei ricorsi giudiziari 42 - 46

TITOLO V - Disposizioni varie 47 - 53

TITOLO VI - Disposizioni penali 54 - 60

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali . . . 61 - 62

TITOLO I

Dell'elettorato attivo

Art. 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 (1).

Art. 2

1. Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato (2).

Art. 3

[(Legge 23 marzo 1956, n. 137, artt. 2).

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'art. 2 della L. 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo art. 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La Cancelleria del tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'art. 32, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione semestrale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva] (3).

TITOLO II

Delle liste elettorali

Art. 4

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3).

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) (4).

Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della L. 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (5).

Art. 5

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°).

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

- a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d) il titolo di studio;
- e) la professione o il mestiere;
- f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Artt. 6-15 ...omissis...

Art. 16

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13).

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4,

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità (6).

Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

Art. 17

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14).

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Art. 18

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14).

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 20.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Art. 19

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15).

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

Art. 20

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

Artt. 21-27 ...omissis...

Art. 28

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17).

Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

- 1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 53.

Art. 29

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18).

La Commissione elettorale mandamentale:

- 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32.

Art. 30

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19).

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare

delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

Art. 31

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°).

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali (7).

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione.

Art. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°).

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana;

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso (8);

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune (9).

Le variazioni alle liste sono apportate, con la assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1) (10).

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni (11).

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici (11).

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito (11).

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

Art. 32-bis.

- Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo all'iscrizione previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (12).

Art. 32-ter.

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (13).

Art. 33

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età (14).

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.

TITOLO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

Art. 34

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°).

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 800 né inferiore a 100.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Artt. 35-38 ...omissis...

Art. 39

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°).

Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'art. 8, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 35, con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

Art. 40

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4°).

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, d'ufficio o su domanda degli interessati, la esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

Art. 41

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25).

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le correnti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO IV

Dei ricorsi giudiziari

Art. 42

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°).

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, la udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla

Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.

Art. 43

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34).

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 44

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35).

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 42 e 43; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Art. 45

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36).

Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreché al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.

Art. 46

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37).

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 47

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31).

Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

Artt. 48-49 ...omissis...

Art. 50

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 51

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26).

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

...omissis...

Art. 52-56 ...omissis...

TITOLO VI

Disposizioni penali

Art. 57

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10°).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Art. 58

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48).

Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta la impugnativa.

Art. 59

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

Art. 60

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50).

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dello art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Artt. 61-62 ...omissis...

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(2) Così sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(3) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(6) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(7) Con sentenza n. 47 del 12-23 marzo 1970 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

(8) Numero così sostituito dall'art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(9) Numero aggiunto dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(10) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(11) Gli attuali commi quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(13) Aggiunto dall'art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(14) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 8 marzo 1975, n. 39.

✱ **LEGGE 26 MAGGIO 1969, n. 241 (GU n. 136 del 30/05/1969)**
AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE,
REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.136 DEL 30 MAGGIO 1969)

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1.

LE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 116 E 117 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, SONO ESTESE ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

GLI ONERI DERIVANTI DALLE FACILITAZIONI TARIFFARIE PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI SARANNO RIMBORSATI A TITOLO SPECIFICO DAL BILANCIO DELLO STATO ALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO, SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1957, N. 1155.

ART. 2.

LE FACILITAZIONI PER I VIAGGI SULLE FERROVIE DELLO STATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 116 E 117 DEL SOPRA RICHIAMATO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SONO ESTESE ANCHE AI VIAGGI VIA MARE EFFETTUATI DAGLI ELETTORI PARTECIPANTI ALLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI CON I MEZZI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DA E PER TUTTE LE ISOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

I NOLI INTROITATI IN MENO DAL VETTORE SONO RIMBORSATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E FANNO CARICO SUGLI STANZIAMENTI DEL RELATIVO STATO DI PREVISIONE PER LE SPESE ELETTORALI.

ART. 3.

LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

*DATA A ROMA, ADDÌ 26 MAGGIO 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO -
COLOMBO - MARIOTTI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: GAVA*

LR u. 3/1994

RG u. 3/1994

**REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

**Ripartizione II
Affari Istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza**

Ufficio Elettorale



**AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge**

Wahlamt

**TESTO UNICO
DELLE LEGGI REGIONALI
SULLA COMPOSIZIONE
ED ELEZIONE
DEGLI ORGANI
DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI**

**DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L
e s.m.**

**EINHEITSTEXT
DER REGIONALGESETZE
ÜBER DIE
ZUSAMMENSETZUNG
UND WAHL DER
GEMEINDEORGANE**

**DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L
mit seinen späteren Änderungen**

2016

Articolo 6

(Art. 5 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 4 LR 5 febbraio 2013 n. 1;
art. 1 LR 10 marzo 2015 n. 3)

Eleggibilità alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Nei comuni della Provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ La LR 30 novembre 1994 n. 3 è in vigore dal 1 gennaio 1995.

Art. 6

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 5;
RG vom 5. Februar 2013, Nr. 1, Art. 4;
RG vom 10. März 2015, Nr. 3, Art. 1)

Wählbarkeit zum Amt eines Bürgermeisters

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient können alle Bürger zum Bürgermeister gewählt werden, die in den Wählerlisten jedweder Gemeinde der Republik eingetragen sind und die für die Wahl zum Gemeinderatsmitglied festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

(2) In den Gemeinden der Provinz Bozen können alle Bürger zum Bürgermeister gewählt werden, die in den Wählerlisten jedweder Gemeinde der Republik eingetragen sind und die für die Wahl zum Gemeinderatsmitglied festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

(3) Wer das Amt eines Bürgermeisters drei aufeinander folgende Amtsperioden bekleidet hat, kann für dieses Mandat nicht wiedergewählt werden, wenn nicht mindestens dreißig Monate nach Ausscheiden aus demselben Amt verstrichen sind. Als volles Mandat wird eine Amtsausübung von mindestens dreißig Monaten betrachtet.

(4) Die Bestimmung gemäß Abs. 3 gilt für die Amtsperioden, die auf die Wahlen folgen, welche nach Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 stattfinden. ⁽⁸⁾

⁽⁸⁾ Das Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 ist am 1. Jänner 1995 in Kraft getreten.

18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

↓
Articolo 11

(Art. 9 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, gefasst wurde.

(5) Der vom Bürgermeister eingereichte Rücktritt ist unwiderruflich.

↓
Art. 11

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 9)

Misstrauensantrag

(1) Die Ablehnung eines Vorschlags des Bürgermeisters oder des Gemeindevorstandes von Seiten des Gemeinderates zieht nicht deren Rücktritt nach sich.

(2) Der Bürgermeister und der Gemeindevorstand verfallen ihres Amtes, wenn die absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens zwei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient und von wenigstens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen unterzeichneten begründeten Misstrauensantrag genehmigt. Der Misstrauensantrag darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung zur Debatte gestellt werden. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat aufgelöst und ein Kommissär ernannt.

↓
Articolo 21 ⁽¹⁸⁾

(Art. 20 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 8 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 8 LR 14 agosto 1967 n. 15;
art. 1 LR 13 luglio 1970 n. 11;
art. 9 LR 6 dicembre 1986 n. 11;
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;
art. 13 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 19 comma 25
LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 3 LR 22 febbraio 2008 n. 2;
art. 9 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Incompatibilità di cariche

1. Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate

⁽¹⁸⁾ Per l'applicazione della disposizione prevista dal comma 1 lettera c-bis) vedi l'art. 106-ter.

↓
Art. 21 ⁽¹⁸⁾

(Regionalgesetz
vom 6. April 1956, Nr. 5, Art. 20;
Regionalgesetz
vom 19. September 1963, Nr. 28, Art. 8;
Regionalgesetz
vom 14. August 1967, Nr. 15, Art. 8;
Regionalgesetz
vom 13. Juli 1970, Nr. 11, Art. 1;
Regionalgesetz
vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, Art. 9;
Regionalgesetz
vom 26. Februar 1990, Nr. 4, Art. 10;
Regionalgesetz
vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 13;
Regionalgesetz
vom 23. Oktober 1998, Nr. 10,
Art. 19 Abs. 25;
Regionalgesetz
vom 22. Februar 2008, Nr. 2, Art. 3;
Regionalgesetz
vom 5. Februar 2013, Nr. 1 Art. 9)

Unvereinbarkeit von Ämtern

(1) Das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes darf nicht bekleiden:

- a) der Verwalter oder der Bedienstete mit Befugnissen der Vertretung einer Körperschaft, Vereinigung, Anstalt oder eines Betriebs, die der Aufsicht von Seiten der Gemeinde unterliegen und in denen diese eine Beteiligung von mindestens 20 Prozent innehat oder von dieser dauernd eine ganz oder teilweise freiwillige Unterstützung erhält, wenn der freiwillige Teil 20 Prozent der Gesamteinnahmen der Körper-

⁽¹⁸⁾ Für die Anwendung der Bestimmung laut Abs. 1 Buchst. c-bis) siehe Art. 106-ter.

dell'ente, associazione, istituto o azienda;

- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità, der Vereinigung, der Anstalt oder des Betriebs jährlich überschreitet;
- b) wer als Inhaber, Verwalter, Bediensteter mit Vertretungsbefugnissen mittelbar oder unmittelbar an Diensten, Eintreibung von Gebühren, Abgaben oder Werkverträgen im Interesse der Gemeinde, wenn der Wert im Jahr den Bruttobetrag von 500 Millionen Lire übersteigt, oder an Gesellschaften und Unternehmen beteiligt ist, die zum Nutzen von Privaten ausgerichtet sind und dauernd von der Gemeinde unterstützt werden, wenn die Unterstützungen im Jahr den Bruttobetrag von 500 Millionen Lire übersteigen und nicht kraft Gesetzes zu entrichten sind;
- c) der Rechtsberater, Verwaltungsberater und technische Berater, der dauernd zugunsten der Unternehmen nach Buchst. a) und b) dieses Absatzes tätig ist;
- c-bis) der Sprengelhygienearzt und der Sprengelfierarzt, die bei den Sanitätsbetrieben bedienstet sind, begrenzt auf die Gemeinden, die zum jeweiligen Sprengel gehören. Der Unvereinbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn die betreffende Person infolge der Versetzung in den Wartestand ihre Funktionen aufgibt;
- d) wer als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der Gemeinde einen Streit anhängig hat. Die Anhängigkeit eines Streites in Steuersachen oder eines Streites, der aufgrund einer Bürgerklage eingeleitet wurde, bringt nicht die

tibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

Unvereinbarkeit mit sich. Falls der Steuerzahler zum Gemeinderatsmitglied gewählt wird, ist die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung über seinen Rekurs zuständig, die Hauptort eines Bezirksgerichtssprengels ist. Falls der Rekurs gegen diese Gemeinde vorgelegt wird, ist die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung zuständig, welche Provinzhauptstadt ist. Falls der Rekurs gegen diese letzte Gemeinde vorgelegt wird, ist in jedem Fall die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung zuständig, die Hauptstadt der Region ist. Falls der Rekurs gegen diese letzte Gemeinde vorgelegt wird, ist die Kommission der örtlich näher gelegenen Provinzhauptstadt für die Entscheidung zuständig. Der Streit, der aufgrund oder infolge eines auf Verurteilung lautenden Urteils eingeleitet wurde, stellt nur dann einen Unvereinbarkeitsgrund dar, wenn die Verantwortlichkeit mit rechtskräftigem Urteil festgestellt wurde. Die Einlassung als Zivilpartei in ein Strafverfahren stellt keinen Unvereinbarkeitsgrund dar. Diese Bestimmung gilt auch für die bereits laufenden Verfahren;

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 19;

e) wer wegen Handlungen, die er in der Zeit begangen hat, in der er Verwalter oder Bediensteter der Gemeinde oder des Gemeindenverbundes bzw. einer Anstalt, eines Betriebes oder einer Einrichtung war, die von diesen abhängig ist oder beaufsichtigt wird, mit rechtskräftigem Urteil gegenüber der Körperschaft, der Anstalt oder dem Betrieb für verantwortlich erklärt wurde und seine Schulden noch nicht getilgt hat;

f) jener, der gesetzlich in Verzug gesetzt wurde, da er gegenüber der Gemeinde oder dem Gemeindenverbund bzw. einer Anstalt, einem Betrieb oder einer Einrichtung, die von diesen abhängig ist, eine fällige und klagbare Schuld hat, oder gegenüber den genannten Körperschaften eine fällige und klagbare Schuld wegen Steuern, Abgaben und Gebühren hat und dem die Mitteilung nach Art. 46 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602 ergebnislos zugestellt wurde;

g) wer, sollte er dazu verpflichtet sein, die Finanz- oder Verwaltungsrechnung einer die Gemeinde oder den Gemeindenverbund betreffenden Haushaltsführung nicht abgelegt hat;

h) jener, bei dem während der Ausübung des Mandats eine der im vorstehenden Art. 19 vorgesehenen Nichtwählbarkeitsbedingungen eintritt;

i) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni.

* 1. 2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

i) der Konzessionsinhaber von Gemeindegütern sowie der Inhaber, Verwalter, Bedienstete mit Vertretungsgewalt einer Konzessionsgesellschaft von Gemeindegütern, sofern die Konzessionsgebühr 5 Prozent der laufenden Ausgaben des diesbezüglichen Gemeindehaushalts oder den Betrag von 100 Millionen Lire überschreitet.

* 1. (2) Der Fall nach Buchst. a) des vorstehenden Absatzes wird nicht auf die Verwalter oder die Bediensteten mit Befugnissen einer Vertretung von Körperschaften, Vereinigungen oder Anstalten angewandt, die als ausschließlichen Zweck ohne Gewinnabsichten Tätigkeiten im Bereich der Kultur, Fürsorge, des freiwilligen Zivilschutzes, der Erholung oder des Sportes ausüben.

(3) Der Fall nach Abs. 1 Buchst. b) wird nicht auf jene angewandt, die an Genossenschaften oder Verbänden von Genossenschaften beteiligt sind, welche ordnungsgemäß in den öffentlichen Verzeichnissen eingetragen sind.

(4) Die Fälle nach Abs. 1 Buchst. d) und g) dieses Artikels werden nicht auf die Verwalter wegen einer Handlung angewandt, die mit der Ausübung ihres Mandats zusammenhängt.

(5) Unvereinbar mit dem Amt eines Gemeinderatsmitgliedes sind außerdem die Ämter eines Regionalratsmitgliedes, eines Gemeinderatsmitgliedes und eines Mitgliedes eines Stadt- bzw. Ortsviertelrates der Gemeinde.

7. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Articolo 45

(Art. 20-bis LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 32 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Parità di accesso
tra donne e uomini
alle cariche elettive*

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 43, comma 3, e 44, comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

(7) Niemand darf als Kandidat für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes auf mehreren Listen derselben Gemeinde aufgestellt werden oder in verschiedenen Gemeinden als Kandidat auftreten. Wenn die Wahlen außerhalb des allgemeinen Wahltermins gemäß Art. 13 Abs. 1 stattfinden, darf derjenige, der bereits in einer Gemeinde das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes bekleidet, nicht als Kandidat in anderen Gemeinden auftreten.

Art. 45

(RG vom 30. November 1994,
Nr. 3, Art. 20-bis;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 32)

*Gleichberechtigung von
Frauen und Männern
beim Zugang zu Wahlämtern*

(1) Für die Zwecke der Gleichberechtigung beim Zugang zu Wahlämtern müssen die Kandidatenlisten Vertreter beider Geschlechter umfassen.

(2) In jeder Kandidatenliste darf keines der beiden Geschlechter mit mehr als zwei Dritteln der Höchstzahl der Kandidaten vertreten sein, die einer Liste zusteht, wobei eventuelle Bruchteile auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet werden.

(3) Unbeschadet der im Art. 42 Abs. 3, Art. 43 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 5 enthaltenen Bestimmungen, kann für die Frauen, die kandidieren, nur der Geburtsname angegeben werden bzw. der Zuname des Ehegatten hinzugefügt werden oder vorangehen.

4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

Articolo 46

(Art. 35 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 33 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 1 LR 1 febbraio 2016 n. 1)

Collegamento delle liste in provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 88 e 89.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo

(4) Bei der Überprüfung und Genehmigung der Kandidatenlisten wird die zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission den Anteil der Vertreter eines jeden Geschlechts in den Kandidatenlisten überprüfen. Sollte Abs. 1 nicht erfüllt sein, wird die Liste zurückgewiesen. Sollte die in Abs. 2 vorgesehene Grenze überschritten sein, verkürzt sie die Liste auf die höchstzulässige Anzahl von Kandidaten desselben Geschlechts, wobei sie die letzten Namen des zu mehr als zwei Dritteln vertretenen Geschlechts streicht.

Art. 46

(RG vom 6. April 1956, Nr. 5, Art. 35;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 33;
RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1, Art. 1)

Listenverbindungen in der Provinz Bozen

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen ausgenommen die Gemeinde Bozen, die gleichsam die Landeshauptstadt Südtirols ist, können die Kandidatenlisten zum Zwecke der in den Art. 88 und 89 vorgesehenen Zuweisung der Sitze an die höchsten Reststimmen verbunden werden.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen müssen gegenseitig sein. In den Gemeinden der Provinz Bozen ausgenommen die Gemeinde Bozen, die gleichsam die Landeshauptstadt Südtirols ist, mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern können sie ausschließlich unter Listen durchgeführt werden, die denselben

candidato alla carica di sindaco.

Articolo 47

(Art. 21 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 34 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 1 LR 22 febbraio 2008 n. 2;
art. 1 LR 10 marzo 2015 n. 3;
art. 2 comma 1 lett. c
LR 1 febbraio 2016 n. 1)

Modalità di presentazione delle candidature ⁽²²⁾

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

⁽²²⁾ I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 contenuti in tale articolo si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (articolo 3, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11).

Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen.

Art. 47

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 21;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 34 und 46;
RG vom 22. Februar 2008, Nr. 2, Art. 1;
RG vom 10. März 2015, Nr. 3, Art. 1
RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1, Art. 2
Abs. 1 Buchst. c))

Formvorschriften für die Vorlegung der Kandidaturen ⁽²²⁾

(1) Zusammen mit den Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters und mit den Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind ebenfalls vorzulegen:

- a) drei Ausfertigungen des farbigen, auch bildlich dargestellten, in einem Kreis von 10 cm Durchmesser enthaltenen Listenzeichens und drei Ausfertigungen desselben Listenzeichens in einem Kreis von 2 cm Durchmesser. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000 Einwohnern müssen den Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters die

⁽²²⁾ Die Verweise auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Gesetz vom 18. Jänner 1992, Nr. 16, die in diesem Artikel enthalten sind, wurden durch die Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 (Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 9. Dezember 2014, Nr. 11) ersetzt.

- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di

- Listenzeichen sämtlicher Listen beigelegt werden, die mit diesen Kandidaturen verbunden sind;
- b) die vom zuständigen Bürgermeister für jeden Kandidaten ausgestellte Bescheinigung, durch welche die Eintragung in die Wählerlisten bestätigt wird;
 - c) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur, deren Unterschrift gemäß den Bestimmungen des Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen beglaubigt sein muss. Falls sich der Kandidat im Ausland befindet, wird die Beglaubigung der Unterschrift bei einer diplomatischen Vertretung oder einem Konsulat angefordert. Die Erklärung über die Annahme der Kandidatur muss die ausdrückliche Angabe des Kandidaten enthalten, dass für ihn keine der Bedingungen zutrifft, welche im Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, ersetzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, vorgesehen sind. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder über die Sprachgruppenangliederung beigelegt werden, die im Sinne des Art. 20-ter des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen auszustellen ist, oder – falls der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Art.

appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;

- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

20-ter des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat – eine Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder –angliederung für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats enthalten. Genannte Erklärung, oder was in der Bescheinigung angegeben ist, ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderates unwiderruflich. Weiters hat die Erklärung über die Annahme der Kandidatur in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern gegebenenfalls den ausdrücklichen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt eines Bürgermeisters zu enthalten; in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000 Einwohnern hat die besagte Erklärung die Angabe der verbundenen Liste oder der verbundenen Listen zu enthalten. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern muss jeder Kandidat für das Amt eines Bürgermeisters angeben, welche der mit ihm verbundenen Listen für die Zwecke der Zuteilung der Sitze im Gemeinderat als Bezugsliste zu betrachten ist;

- d) eine Ausfertigung des Verwaltungsprogramms; für die Provinz Bozen nur in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern;

e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, escluso il Comune di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 46;

f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 46 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

e) die Angabe eines oder zweier Beauftragten, die dazu befugt sind, einen Listenvertreter für jeden Wahlsprengel und für die Hauptwahlbehörde vorzuschlagen sowie für die Gemeinden der Provinz Bozen mit Ausnahme der Gemeinde Bozen die Erklärungen über die Listenverbindungen gemäß Art. 46 abzugeben;

f) in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000 Einwohnern müssen zusammen mit den Kandidatenlisten die Erklärungen über die Verbindung mit einem Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters vorgelegt werden; diese müssen mit der entsprechenden Erklärung des betreffenden Kandidaten übereinstimmen.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen gemäß Art. 46 können der Bezirkswahlkommission oder der Bezirkswahlunterkommission bis 9.00 Uhr des Tages eingereicht werden, der dem Ablauf der Frist für die Vorlegung der Listen folgt.

(3) Die Namhaftmachungen und die Erklärungen müssen schriftlich erfolgen, und die Unterschrift der Beauftragten muss von den im Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen angeführten Personen beglaubigt werden.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

(4) Die Listen und die Beilagen müssen während der Amtsstunden im Zeitraum zwischen dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag, mit Ausschluss des Sonntags, eingereicht werden. Die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, welche mit den beim Landesausschuss hinterlegten Listenzeichen identisch sind, müssen von einer Person vorgelegt werden, die mit einer Vollmacht ausgestattet ist, welche von einem oder mehreren Leitern auf Regional- oder Landesebene der Partei oder der politischen Gruppierung ausgestellt wurde, die das Listenzeichen hinterlegt hat, zusammen mit der Bescheinigung des jeweiligen Landeshauptmanns, aus der hervorgeht, dass die genannten Leiter ermächtigt sind, die Vollmachten für die Vorlegung dieser Listen auszustellen.

(5) Der Gemeindesekretär oder der von ihm beauftragte Gemeindebeamte stellt eine Bestätigung über den Empfang der vorgelegten Unterlagen aus, wobei er den Tag, den Zeitpunkt und die fortlaufende Nummer der Vorlegung angibt, und übermittelt diese am Nachmittag des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag an die gebietlich zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

Articolo 69

(Art. 26 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti della
provincia di Trento –
Elezione del sindaco
e del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che

Art. 69

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 26)

*Gemeinden der Provinz Trient
mit einer Bevölkerung
bis zu 3.000 Einwohnern –
Wahl des Bürgermeisters
und des Gemeinderates*

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern ist auf dem Stimmzettel neben dem Listenzeichen der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters angeführt.

(2) Jeder Wähler wählt einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift ein Zeichen auf das entsprechende Listenzeichen setzt. Er kann außerdem zwei Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Ratsmitgliedes abgeben, die in der Liste enthalten sind, welche mit dem ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden ist, indem er deren Zunamen und, falls erforderlich, deren Vor- und Zunamen in die unter demselben Listenzeichen eigens vorgedruckten Zeilen schreibt. Sollte der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen davon schreiben. Beide Zunamen und gegebenenfalls Geburtsort und Geburtsdatum müssen jedoch angegeben werden, falls Verwechslungen mit anderen Kandidaten aufkommen könnten.

(3) Zum Bürgermeister wird der Kandidat für dieses Amt als gewählt verkündet, der die höchste Anzahl von Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird am zweiten dem ersten

hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 86.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

Wahltermin folgenden Sonntag eine Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten durchgeführt, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Im Falle einer weiteren Stimmengleichheit gilt der ältere Kandidat als gewählt.

(4) Jeder Liste der Kandidaten für das Amt eines Ratsmitgliedes wird eine Anzahl von Stimmen als zugeteilt betrachtet, die den Stimmen entspricht, welche der mit derselben Liste verbundene Kandidat für das Amt des Bürgermeisters erreicht hat.

(5) Der Liste, die mit dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden ist, welcher die höchste Anzahl von Stimmen erhalten hat, werden zwei Drittel der dem Gemeinderat zugewiesenen Sitze zugeteilt, mit Aufrundung auf die nächsthöhere ganze Zahl, falls die Anzahl der der Liste zuzuteilenden Ratsmitglieder eine Dezimalziffer über 50 enthält. Die restlichen Sitze werden verhältnismäßig den anderen Listen zugewiesen. Die Zuweisung der restlichen Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Art. 86.

(6) Im Rahmen einer jeden Liste werden die Kandidaten nach der Reihenfolge der jeweiligen persönlichen Wahlziffer als Gemeinderatsmitglieder gewählt verkündet. Bei gleicher Wahlziffer werden jene Kandidaten als gewählt verkündet, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen. Der erste jeder Minderheitenliste zustehende Sitz wird dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters derselben Liste zugeteilt.

Articolo 70

(Art. 27 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 36 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti
della provincia di Trento –
Elezione del sindaco e
del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun

Art. 70

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 27;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 36)

*Gemeinden der Provinz Trient
mit einer Bevölkerung
von über 3.000 Einwohnern –
Wahl des Bürgermeisters
und des Gemeinderates*

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern erfolgt die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates mit einem einzigen Stimmzettel, der den Zunamen und den Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen im Sinne des Art. 44 Abs. 1 und neben jedem Listenzeichen das Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat enthält.

(2) Jeder Wähler hat das Recht, einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eine der mit ihm verbundenen Listen zu wählen. Falls der Wähler sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der gewählten Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ein Zeichen gesetzt hat, so ist die Stimme sowohl für die gewählte Liste als auch für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gültig. Die für eine Liste abgegebene Stimme gilt auch als Stimme für den damit verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Es ist nicht möglich, gleichzeitig eine Stimme für einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters

elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal

und eine Stimme für eine der nicht mit ihm verbundenen Listen abzugeben. Jeder Wähler hat schließlich das Recht, zwei Vorzugsstimmen an Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes der gewählten Liste abzugeben, indem er deren Zunamen und, falls erforderlich, deren Vornamen und Zunamen in den Zeilen neben dem Listenzeichen der gewählten Liste einträgt. Sollte der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen davon angeben. Es müssen jedoch beide Zunamen und gegebenenfalls der Geburtsort und das Geburtsdatum angegeben werden, falls Verwechslungen mit anderen Kandidaten aufkommen könnten.

(3) Zum Bürgermeister wird jener Kandidat als gewählt verkündet, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat.

(4) Wird kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt, so wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenanzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

(5) Bei dauernder Verhinderung, Ableben oder Verzicht eines der im Sinne des Abs. 4 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung nachfolgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag ab Eintreten eines

verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato

dieser Umstände statt. Der Verzicht muss schriftlich dem Präsidenten der Bezirkswahlkommission oder der Bezirkswahlunterkommission mitgeteilt werden.

(6) Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Listenverbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderates aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten sind jedoch befugt, innerhalb 12.00 Uhr des achten Tages vor dem zweiten Wahlgang die Verbindung mit weiteren Listen oder Listengruppen zu erklären, und zwar zusätzlich zu denen, mit denen die Verbindung beim ersten Wahlgang hergestellt wurde. Die zusätzliche Verbindung mit einer Liste, die für den ersten Wahlgang mit anderen Listen verbunden war, gilt nur, wenn sie für sämtliche Listen der Listengruppe vorgenommen wird. Sämtliche Erklärungen über die Verbindungen mit den Listen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

(7) Auf dem Stimmzettel für die Stichwahl sind der Zuname und der Vorname der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen angeführt. Die Stimme wird abgegeben, indem im Feld, in welchem der Name des ausgewählten Kandidaten geschrieben steht, ein Zeichen gesetzt wird.

(8) Nach dem zweiten Wahlgang wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird jener

eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 87.

Articolo 71

(Art. 28 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano –
Elezione del sindaco*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.

Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne des Abs. 6 mit der Liste oder mit der Listengruppe für die Wahl des Gemeinderates verbunden ist, welche die höchste Gesamtwahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(9) Die dem Gemeinderat zugewiesenen Sitze werden den Listen verhältnismäßig zu den im ersten Wahlgang erhaltenen Stimmen zugeteilt, wobei der Liste bzw. den Listen, die im einzigen oder im zweiten Wahlgang mit dem gewählten Bürgermeister verbunden sind, 60 Prozent der Sitze gesichert werden. Die Zuteilung der Sitze an die Listen erfolgt nach den Modalitäten gemäß Art. 87.

Art. 71

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 28;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 46)

*Gemeinden der Provinz Bozen mit
einer Bevölkerung bis zu 15.000
Einwohnern –
Wahl des Bürgermeisters*

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern erfolgt die Wahl des Bürgermeisters auf eigens dazu vorgesehenen Stimmzetteln.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Articolo 72

(Art. 29 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano –
Modalità per l'espressione del voto
per l'elezione del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

5. Il voto di preferenza si esprime

des ausgewählten Kandidaten geschrieben steht, ein Zeichen gesetzt wird.

(6) Nach dem zweiten Wahlgang wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl an gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der der Liste angehört, die die höchste Wahlziffer erreicht hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

Art. 72

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 29;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 46)

*Gemeinden der Provinz Bozen
mit einer Bevölkerung bis zu 15.000
Einwohnern – Einzelvorschriften
betreffend die Stimmabgabe
für die Wahl des Gemeinderates*

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern wird die Listenstimme abgegeben, indem auf dem Stimmzettel mit dem Kopierstift ein Zeichen auf das Listenzeichen der gewählten Liste oder in das rechteckige Feld gesetzt wird, in welchem es enthalten ist.

(2) Ein gültiger Stimmzettel gilt als eine Listenstimme.

(3) Der Wähler kann seine Vorzugsstimme ausschließlich den Kandidaten der gewählten Liste geben.

(4) Jeder Wähler darf für höchstens vier Kandidaten Vorzugsstimmen abgeben.

(5) Die Vorzugsstimme wird abge-

scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 88.

Articolo 73

(Art. 30 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 37 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 2 comma 1 lett. d
LR 1 febbraio 2016 n. 1)

*Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti della provincia di
Bolzano – Elezione del sindaco e
del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo

geben, indem mit dem Kopierstift auf den neben dem Listenzeichen vorge-
druckten Zeilen der Zuname, notfalls
der Zu- und Vorname, der bevorzugten
Kandidaten eingetragen wird, die in der
gewählten Liste enthalten sind.

(6) Falls der Kandidat zwei Zunamen
hat, kann der Wähler bei Abgabe der
Vorzugsstimme nur einen der beiden Zu-
namen angeben. Wenn die Möglichkeit
einer Verwechslung unter mehreren
Kandidaten besteht, muss die Angabe
beide Zunamen und notfalls Geburts-
datum und Geburtsort enthalten.

(7) Die Zuweisung der Sitze an die
Listen erfolgt gemäß den Modali-
täten laut Art. 88.

Art. 73

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 30;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 37 und 46;
RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1, Art.
2 Abs. 1 Buchst. d))

*Gemeinden der Provinz Bozen mit
einer Bevölkerung von über 15.000
Einwohnern – Wahl des
Bürgermeisters und des
Gemeinderates*

(1) In den Gemeinden der Provinz
Bozen mit einer Bevölkerung von über
15.000 Einwohnern erfolgt die Wahl
des Bürgermeisters und des Gemein-
derates mit einem einzigen Stimmzettel.
Der Stimmzettel enthält den Zunamen
und den Vornamen der Kandidaten für
das Amt des Bürgermeisters, die Listen-
zeichen der im Sinne des Art. 44 Abs. 1
verbundenen Listen und neben jedem

spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra

Listenzeichen ein Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat.

(2) Jeder Wähler wählt einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift ein Zeichen neben einem der Listenzeichen der mit ihm verbundenen Listen anbringt. Er kann weiters vier Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes abgeben, die in den Listen eingetragen sind, welche mit dem ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden sind, indem er deren Zunamen und, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen in den Zeilen neben dem gewählten Listenzeichen einträgt. Sollte der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen davon angeben. Es müssen jedoch beide Zunamen und gegebenenfalls der Geburtsort und das Geburtsdatum angegeben werden, falls Verwechslungen mit anderen Kandidaten aufkommen könnten.

(3) Falls der Wähler sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ein Zeichen gesetzt hat, so ist die Stimme gültig. Sollte die Stimme nur auf den Namen eines Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegeben worden sein, so gilt sie sowohl für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, dessen Name angekreuzt wurde, als auch für die verbundene Liste. Falls eine Verbindung mit einer Listengruppe besteht, werden die nur dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugewiesenen Stimmen unter sämtlichen Listen der Gruppe im Verhältnis

decimale superiore a 50.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo

zur Zahl der von jeder Liste erhaltenen gültigen Stimmen verteilt, wobei Dezimalzahlen über 50 aufgerundet werden.

(4) Der Kandidat, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, wird als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(5) Falls kein Kandidat die Mehrheit nach Abs. 4 erreicht, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach jenem des ersten Wahlganges stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

(6) Bei dauernder Verhinderung, bei Ableben oder bei Verzicht eines der im Sinne des Abs. 5 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet an dem Sonntag statt, der auf den zehnten Tag nach Eintreten des obengenannten Umstands folgt. Der Verzicht muss dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. der Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden.

(7) Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderates aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten sind jedoch befugt, innerhalb von sieben Tagen ab der ersten Wahl zusätzlich zu den Verbindungen beim ersten Wahlgang weitere Listenverbindungen zu erklä-

turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 46 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio riporta, il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

10. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 89. Per il Comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 89-bis.

ren. Die weitere Verbindung mit einer Gruppe von Listen, die im Sinne des Art. 46 untereinander verbunden sind, muss sämtliche Listen der Gruppe betreffen. Sämtliche Erklärungen über die Verbindungen mit den Listen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

(8) Auf dem Stimmzettel für die Stichwahl sind der Vorname und der Zuname der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters angeführt. Die Stimme wird abgegeben, indem im Feld, in welchem der Name des ausgewählten Kandidaten steht, ein Zeichen gesetzt wird.

(9) Nach dem zweiten Wahlgang wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird derjenige Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne von Abs. 7 mit der Liste oder Gruppe von Listen für die Wahl des Gemeinderates verbunden war, die die höchste Gesamtwahlziffer erzielt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(10) Die Zuweisung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Art. 89. Für die Gemeinde Bozen erfolgt die Zuweisung der Sitze an die Listen gemäß den Modalitäten laut Art. 89-bis.

Articolo 86

(art. 33 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Comuni con popolazione fino
a 3.000 abitanti della
provincia di Trento –
Attribuzione dei seggi e
proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'Ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

Art. 86

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 33)

*Gemeinden der Provinz Trient
mit einer Bevölkerung
bis zu 3.000 Einwohnern –
Zuteilung der Sitze und
Verkündung der Gewählten*

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde die nachstehenden Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung lässt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einem Umschlag verschließen, welcher der Niederschrift nach Art. 93 beigelegt wird;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich aus den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten

- c) compone, per ogni lista e distintamente, per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 90. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50, si arrotonda all'unità superiore. Il restante terzo dei seggi è attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes zusammensetzt;

- c) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- d) er verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat;
- e) er teilt der Liste, die mit dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden ist, welcher die höchste Anzahl von Stimmen erhalten hat, die zwei Drittel der Sitze zu, unter denen unbeschadet der Bestimmungen des Art. 90 jener betreffend den Bürgermeister berücksichtigt werden muss. Falls die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder, die der Liste zuzuteilen sind, eine Dezimalziffer über 50 enthält, hat die Aufrundung auf die nächsthöhere ganze Zahl zu erfolgen. Das restliche Drittel der Sitze wird verhältnismäßig unter den anderen Listen aufgeteilt. Zu diesem Zweck wird die Wahlziffer jeder Liste durch 1; 2; 3; ... dividiert, bis die Anzahl der zuzuteilenden Sitze erreicht wird. Daraufhin werden unter den auf diese Art errechneten Quotienten die zahlenmäßig höchsten gewählt, und zwar so viele Quotienten, wie die zuzuteilenden Sitze sind, wobei sie in absteigender Reihenfolge geordnet werden. Jeder Liste werden so viele Sitze zugeteilt, wie in der

f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 69, comma 3, e 74. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla

Reihenfolge in Bezug auf diese Liste Quotienten aufscheinen. Bei Quotientengleichheit sowohl ganzer Zahlen als auch der Dezimalstellen wird der Sitz derjenigen Liste zugeteilt, die die höchste Wahlziffer erzielt hat, und bei Gleichheit der Wahlziffer durch Auslosung;

f) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben und nach Abzug des Sitzes, der dem Kandidaten zugeteilt wurde, der als zum Bürgermeister gewählt verkündet wurde, von den Sitzen, die der Mehrheitsliste zugeteilt wurden, jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchst. c) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen; der erste jeder Minderheitenliste zustehende Sitz wird dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters derselben Liste zugeteilt.

(2) Falls die meistgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters dieselbe Anzahl von gültigen Stimmen erhalten, wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Art. 69 Abs. 3 und des Art. 74 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht die Amtshandlungen und ermittelt jene Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die dieselbe Anzahl von Stimmen erhalten haben.

(3) Bei Abschluss der Stimmenzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

a) führt die Amtshandlungen nach

lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;

c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato ai sensi dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Abs. 1 Buchst. a) durch;

b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei weiterer Stimmengleichheit gilt der ältere Kandidat als gewählt;

c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und für die Verkündung der zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählten Kandidaten, wobei er die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. e) und f) durchführt.

(4) Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Art. 97 gefasst hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er dies in der Niederschrift vermerkt.

(5) Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluss der gemäß Art. 91 und 93 verfassten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 94 sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten;

Articolo 87

(Art. 34 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 38 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 11 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

*Comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti della
provincia di Trento –
Attribuzione dei seggi
e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate al verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dai voti validi ottenuti in tutte le

darauf erklärt er die Versammlung für aufgelöst.

Art. 87

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 34;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 38;
RG vom 5. Februar 2013, Nr. 1, Art. 11)

*Gemeinden der Provinz Trient mit
einer Bevölkerung
von über 3.000 Einwohnern –
Zuteilung der Sitze
und Verkündung der Gewählten*

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde die nachstehenden Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung lässt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einem Umschlag verschließen, welcher der Niederschrift nach Art. 93 beigelegt wird;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen

sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

- c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;
- d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
- e) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
- g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata

Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;

- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste oder Gruppe von verbundenen Listen fest, welche durch die Summe der im ersten Wahlgang in allen Sprengeln der Gemeinde vom mit ihnen verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
- d) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
- e) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- f) er verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat;
- g) er führt die Zuteilung der jeder Liste oder jeder Gruppe von verbundenen Listen zustehenden Sitze durch, wobei er folgendermaßen vorgeht: Er teilt die Wahlziffer jeder Liste oder jeder Gruppe von verbundenen Listen, welche gemäß Buchst. c) festzulegen ist, durch 1; 2; 3; ... bis

alla lettera c), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera g);

i) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo

zur Erreichung der Sitze des Gemeinderates und wählt unter den so erhaltenen Quotienten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze die höchsten aus. Bei gleichen Quotienten, und zwar betreffend die ganzen und die Dezimalzahlen, wird der Sitz jener Liste oder jener Gruppe von verbundenen Listen zugeteilt, die die höchste Wahlziffer erzielt hat; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen als Kandidaten auf dieser Liste stehen; so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlquotienten unter den anderen Listen aufgeteilt;

h) er überprüft, ob nach Abzug des Sitzes, der dem Kandidaten zugewiesen wurde, welcher zum Bürgermeister gewählt wurde, die mit ihm verbundene Liste oder Listengruppe wenigstens 60 Prozent der Sitze im Gemeinderat erhalten hat; sollte sie diesen Prozentsatz nicht erhalten haben, so werden außer dem Sitz des Bürgermeisters 60 Prozent der Sitze gegebenenfalls mit Aufrundung auf die nächste ganze Zahl zugewiesen. Der mit dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten verbundenen Liste oder Listengruppe werden auf jeden Fall nicht mehr als 70 Prozent der Sitze zugeteilt. Die restlichen Sitze werden im Sinne des Buchst. g) den anderen verbundenen Listen oder Listengruppen zugeteilt;

i) er sorgt für die Zuteilung der Sitze, die jeder Gruppe von verbundenen Listen zustehen, indem er die

la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera d), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;

- 1) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 74. Il presidente dell'Ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo

Wahlziffer jeder Liste, welche den im ersten Wahlgang erhaltenen Stimmen entspricht und gemäß Buchst. d) festzulegen ist, durch 1; 2; 3; ... bis zur Erreichung der der Listengruppe zustehenden Anzahl der Sitze teilt. Dadurch werden die höchsten Quotienten und somit die Anzahl der jeder Liste zustehenden Sitze bestimmt;

- 1) er verkündet an erster Stelle jene Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die mit den Listen verbunden sind, welche wenigstens einen Sitz erhalten haben, und die nicht gewählt wurden. Sollten mit einem nicht gewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters mehrere Listen verbunden sein, so wird der ihm zustehende Sitz von den der verbundenen Listengruppe zugeteilten Sitzen abgezogen. Er verkündet somit bis zur Erreichung der den Listen zustehenden Sitze jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchst. e) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen.

(2) Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Art. 70 Abs. 4 und des Art. 74 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit wird der

turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g), h), i), l) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato

il più anziano dei candidati ammessi al secondo Wahlgang.

(3) Bei Abschluss der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. a) durch;
 - b) er legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmgleichheit wird der mit der Liste oder mit der Gruppe von Listen für die Wahl des Gemeinderates verbundene Kandidat als Bürgermeister verkündet, der die höchste Gesamtwahlziffer erreicht hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als Bürgermeister verkündet;
 - c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die verbundenen Listen oder Listengruppen, wobei er auch die eventuellen weiteren Verbindungen zu berücksichtigen hat, sowie für die Verkündung der für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds gewählten Kandidaten und führt die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. g), h), i) und l) durch.
- (4) Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Art. 97 gefasst hat, und sie wird vorgenommen,

gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Articolo 88

(Art. 35 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 39 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti della
provincia di Bolzano –
Attribuzione dei seggi e
proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio, procede, per ogni sezione, all'riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a

nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er dies in der Niederschrift vermerkt.

(5) Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluss der gemäß den Art. 91 und 93 verfassten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 94 sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Versammlung für aufgelöst.

Art. 88

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 35;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 39 und 46)

*Gemeinden der Provinz Bozen
mit einer Bevölkerung bis
zu 15.000 Einwohnern –
Zuteilung der Sitze und
Verkündung der Gewählten*

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet,

Articolo 89

(Art. 36 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 40 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 3 LR 9 dicembre 2014 n. 11;
art. 2 comma 1 lett. e
LR 1 febbraio 2016 n. 1)

*Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano,
escluso il Comune di Bolzano –
Attribuzione dei seggi
e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il Comune di Bolzano, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dai voti validi ottenuti in tutte le

Art. 89

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 36;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 40 und 46;
RG vom 9. Dezember 2014, Nr. 11, Art. 3;
RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1, Art. 2
Abs. 1 Buchst. e))

*Gemeinden der Provinz Bozen
ausgenommen die Gemeinde Bozen
mit einer Bevölkerung
von über 15.000 Einwohnern –
Zuteilung der Sitze
und Verkündung der Gewählten*

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen ausgenommen die Gemeinde Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung lässt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einen Umschlag einfügen, welcher der Niederschrift nach Art. 93 beigelegt wird;

b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich aus den in allen Sprengeln der

sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

- c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune ⁽²⁸⁾;
- d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
- f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

⁽²⁸⁾ Nella determinazione della cifra elettorale di ogni lista l'ufficio centrale tiene conto di quanto disposto dall'art. 73 comma 3.

Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie aus der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes zusammensetzt;

- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist; ⁽²⁸⁾
- d) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- e) er verkündet den Kandidaten als gewählten Bürgermeister, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat;
- f) er führt die Zuweisung der jeder Liste zustehenden Sitze durch und teilt zu diesem Zwecke die Gesamtzahl der von allen Listen erreichten gültigen Stimmen durch die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder, und erhält so den Wahlquotienten; bei Durchführung dieser Rechnung werden die allfälligen Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt; er teilt sodann jeder Liste so viele Sitze zu, als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste enthalten ist;

⁽²⁸⁾ Bei der Festlegung der Wahlziffer einer jeden Liste berücksichtigt er die Bestimmungen des Art. 73 Abs. 3.

g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 46 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

g) er verteilt die Sitze, die nicht zugeteilt werden konnten, weil der Wahlquotient nicht erreicht wurde, indem er die nachstehenden Rechnungen durchführt: Er teilt die Summen der Reststimmen der einzelnen Gruppen der im Sinne des Art. 46 verbundenen Listen und die Reststimmen der nicht verbundenen Listen durch 1; 2; 3; bis zur Höhe der Anzahl der nicht zugeteilten Sitze und wählt unter den so erhaltenen Quotienten die höchsten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze aus, wobei berücksichtigt wird, dass den Listen, die den Wahlquotienten nicht erreicht haben, nicht mehr als je ein Sitz zugeteilt werden darf. Jeder verbundenen Listengruppe und den nicht verbundenen Listen teilt er so viele weitere Sitze zu, als die Listengruppe oder die nicht verbundenen Listen in der Rangordnung der höchsten Quotienten inbegriffen sind. Bei Gleichheit der Quotienten wird der Sitz der Listengruppe oder der Liste zugeteilt, die die höchste Reststimmenzahl aufweist; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Innerhalb der einzelnen Gruppen von verbundenen Listen werden die Sitze in absteigender Reihenfolge den Listen zugeteilt, die bei der ersten Zuteilung die höchste Reststimmenzahl erreicht haben. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen, als darin Kandidaten enthalten sind, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 74. Il

h) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben, – nach Abzug des Sitzes, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurde, und zwar gemäß seiner bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärung – jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchst. d) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen. Hat die Liste des zum Bürgermeister gewählten Kandidaten keinen Sitz erhalten, so wird der Sitz, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugewiesen worden ist, jener Liste der Koalition abgezogen, die bei der Verteilung der Reststimmen Sitze mit der geringeren Reststimmenanzahl erhalten hat. Den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die nicht gewählt wurden, steht der erste Sitz zu, welcher der bei der Annahme der Kandidatur angegebenen Liste zugeteilt wurde, sofern die Liste oder die Koalition von Listen, die den Bürgermeisterkandidaten unterstützen, auf wenigstens zwei Sitze Anrecht hat. Bei einer Koalition von Listen muss die Liste des Bürgermeisterkandidaten mindestens einen der beiden Sitze der Koalition erhalten haben.

(2) Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Art. 73 Abs. 5 und des Art. 74 durchgeführt.

presidente dell'Ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) del comma 1.

Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit wird der ältere Kandidat zum zweiten Wahlgang zugelassen.

(3) Bei Abschluss der Stimmenzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. a) durch;
- b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengele der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet den Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang wird der Kandidat zum Bürgermeister verkündet, der mit der Liste oder der Listengruppe für die Wahl des Gemeinderates verbunden ist und der die höchste Gesamtwahlziffer erhalten hat. Bei Wahlziffergleichheit gilt der ältere als gewählt;
- c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und verkündet die Kandidaten, die zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählt wurden, wobei er die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. f), g) und h) durchführt.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Articolo 89-bis

(Art. 2 comma 1 lett. f

LR 1 febbraio 2016 n. 1)

(ART. 36 bis LR 30 NOV. 1994 / n. 3)

*Comune di Bolzano. Attribuzione
dei seggi e proclamazione
degli eletti*

1. Per il Comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni

(4) Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Art. 97 gefasst hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er diesen Umstand in der Niederschrift vermerkt.

(5) Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluss der gemäß den Art. 91 und 93 verfassten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 94 sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Versammlung für aufgelöst.

Art. 89-bis

(RG vom 1. Februar 2016, Nr. 1,

Art. 2 Abs. 1 Buchst. f)

(ART. 36 bis RG v. 30 NOV. 1994 Nr. 3)

*Gemeinde Bozen. Zuteilung
der Sitze und Verkündung
der Gewählten*

(1) In der Gemeinde Bozen führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet

riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;

- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 73, comma 3;
- d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso;
- e) individua quindi:
 - 1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati

für die Zwecke der Verkündung der Gewählten unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung lässt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einen Umschlag einfügen, welcher der Niederschrift nach Art. 93 beigelegt wird;

- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest. Diese Ziffer ist durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Art. 73 Abs. 3 gegeben;
- d) er bestimmt die Wahlziffer jeder Gruppe von verbundenen Listen, die durch die Summe der gemäß Buchst. c) festgestellten Wahlziffern aller Listen, die die Gruppe selbst bilden, gegeben ist;
- e) er ermittelt daraufhin:
 - 1) die Gruppen von verbundenen Listen, die wenigstens 7 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters

alla carica di sindaco e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

- 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, nonché, all'interno dei gruppi di liste collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;
- f) qualora nessuna lista all'interno di un gruppo di liste collegate abbia conseguito il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e nessuna lista di cui alla lettera e) numero 2 abbia raggiunto il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avviene secondo quanto previsto dall'articolo 89;
- g) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben und die wenigstens eine verbundene Liste enthalten, die wenigstens 2,2 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat;

- 2) die einzelnen, nicht verbundenen Listen, die wenigstens 3 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben sowie im Rahmen der Gruppen von verbundenen Listen, die den Prozentsatz gemäß Z. 1) nicht erreicht haben, die Listen, die wenigstens 3 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben;
- f) falls keine Liste im Rahmen einer Gruppe von verbundenen Listen 2,2 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen gültigen Stimmen und keine Liste laut Buchst. e) Z. 2) 3 Prozent der insgesamt für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, erfolgt die Zuweisung der Sitze und die Verkündung der Gewählten nach den Modalitäten laut Art. 89;
- g) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;

h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2;

i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero 1 e le liste di cui alla lettera e) numero 2, procede al riparto dei seggi in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se a un gruppo di liste o a una lista

h) er verkündet den Kandidaten als gewählten Bürgermeister, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat oder verfährt nach den Bestimmungen laut Abs. 2, falls kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt wird;

i) er sorgt aufgrund der jeweiligen Wahlziffer für die Zuteilung der Sitze unter den Listengruppen gemäß Buchst. e) Z. 1) und den Listen gemäß Buchst. e) Z. 2), indem er die Gesamtzahl der Wahlziffern dieser Listengruppen und einzelnen Listen durch die Anzahl der zuweisenden Sitze teilt. Dadurch wird der Wahlquotient bestimmt. Bei der Teilung werden die allfälligen Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt. Er teilt dann die Wahlziffer jeder Listengruppe oder einzelnen Liste durch diesen Quotienten. Der ganze Bruchteil des so erhaltenen Quotienten stellt die Anzahl der jeder Listengruppe oder jeder einzelnen Liste zuzuweisende Anzahl von Sitzen dar. Die noch zuzuteilenden Sitze werden jeweils den Listengruppen oder einzelnen Listen zugewiesen, die bei diesen Teilungen in absteigender Reihenfolge die höchste Reststimmenzahl erreichen. Bei Gleichheit der Reststimmen wird der Sitz der Listengruppe oder Liste zugewiesen, die die höchste Wahlziffer aufweist und bei Gleichheit der Wahlziffern der Listengruppe oder Liste mit der höchsten Kandidatenanzahl; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Wenn einer Listengruppe oder Liste mehr Sitze zustehen, als darin

spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

l) individua quindi, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate di cui alla lettera e) numero 1, le liste che abbiano conseguito almeno il 2,2 per cento;

m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera l). A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera i). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se all'interno del

Kandidaten enthalten sind, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt;

l) er ermittelt im Rahmen jeder Gruppe von verbundenen Listen gemäß Buchst. e) Z. 1) die Listen, die wenigstens 2,2 Prozent erreicht haben;

m) er nimmt für jede Listengruppe die Zuteilung der Sitze aufgrund der Wahlziffer jeder Liste gemäß Buchst. l) vor. Zu diesem Zweck wird für jede Listengruppe die Summe der Wahlziffern der zur Aufteilung laut Buchst. l) zugelassenen Listen durch die bereits laut Buchst. i) festgestellte Anzahl der Sitze geteilt. Bei dieser Teilung wird der allfällige Bruchteil des so erhaltenen Quotienten nicht berücksichtigt. Er teilt dann die Wahlziffer jeder zur Teilung zugelassenen Liste durch diesen Quotienten. Der volle Bruchteil des so erhaltenen Quotienten stellt die Anzahl der jeder Liste zuzuweisenden Sitze dar. Die restlichen noch nicht zugewiesenen Sitze werden den Listen zugewiesen, die bei den letzten Berechnungen die höchste Reststimmenzahl in absteigender Reihenfolge erreicht haben. Bei Gleichheit der Reststimmenzahl wird der Sitz der Liste zugewiesen, die die höchste Wahlziffer erreicht hat; bei Gleichheit der Wahlziffer, der Liste mit der höchsten Anzahl an Kandidaten; ist auch diese gleich, entscheidet das Los. Wenn im Rahmen einer Listengruppe einer Liste mehr Sitze zustehen, als darin Kandidaten enthalten sind, so werden die über-

gruppo di liste a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

 n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi, eventualmente con i resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo.

zähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt;

n) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben, – nach Abzug des Sitzes, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurde, und zwar gemäß seiner bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärung – jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchst. f) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen. Hat die Liste des zum Bürgermeister gewählten Kandidaten keinen Sitz erhalten, so wird der Sitz, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugewiesen worden ist, jener Liste der Gruppe abgezogen, die bei der Verteilung der Reststimmen Sitze mit der geringeren Reststimmenanzahl erhalten hat. Den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die nicht gewählt wurden, steht der erste Sitz zu, welcher der bei der Annahme der Kandidatur angegebenen Liste zugeteilt wurde, sofern die Liste oder die Listengruppe, die den Bürgermeisterkandidaten unterstützen, auf wenigstens zwei Sitze Anrecht hat. Bei einer Listengruppe muss die Liste des Bürgermeisterkandidaten mindestens einen der beiden Sitze der Listengruppe erhalten haben.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 74. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere i), l), m) e n) del comma 1.

(2) Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Art. 73 Abs. 5 und des Art. 74 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit wird der ältere Kandidat zum zweiten Wahlgang zugelassen.

(3) Bei Abschluss der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. a) durch;
- b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet den Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang wird der Kandidat zum Bürgermeister verkündet, der mit der Liste oder der Listengruppe für die Wahl des Gemeinderates verbunden ist und der die höchste Gesamtwahlziffer erhalten hat. Bei Wahlziffergleichheit gilt der Ältere als gewählt;
- c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und verkündet die Kandidaten, die zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählt wurden, wobei er die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. i), l),

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Articolo 90

(Art. 37 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 3 LR 9 dicembre 2014 n. 11)

*Validità delle elezioni – Quorum dei
votanti e quorum
dei voti validi*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio

m) und n) durchführt.

(4) Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Art. 97 gefasst hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er diesen Umstand in der Niederschrift vermerkt.

(5) Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluss der gemäß Art. 91 und 93 verfassten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 94 sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

Art. 90

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 37;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 46;
RG vom 9. Dezember 2014, Nr. 11, Art. 3)

*Gültigkeit der Wahl – Quorum der
Wähler und Quorum
der gültigen Stimmen*

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mit der verbundenen Liste der Kandidaten für den Gemeinderat zuge-

Articolo 29

(Art. 13 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Articolo 30

(Art. 43 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 29

(RG vom 19. September 1963, Nr. 28, Art. 13)

Feststellung des Vorhandenseins und des guten Zustandes der Einrichtungsgegenstände

(1) Binnen zehn Tagen nach der Veröffentlichung des Wahlausschreibungsdekretes stellt der Bürgermeister oder ein von ihm beauftragter Gemeindeferent unter dem Beistand des Gemeindesekretärs das Vorhandensein und den guten Zustand der Wahlurnen, der Tische, der Zwischenwände, der Wahlkabinen und alles dessen, was zur Ausstattung der verschiedenen Wahlsprengel gehört, fest.

Art. 30

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 43)

Zusammensetzung der Sprengelwahlbehörde

(1) In jedem Sprengel wird eine Wahlbehörde gebildet, die aus einem Vorsitzenden, vier Stimmenzählern und einem Schriftführer zusammengesetzt ist. Ein vom Vorsitzenden gewählter Stimmenzähler übernimmt die Befugnisse eines stellvertretenden Vorsitzenden.

Articolo 31
(Art. 44 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Albo dei presidenti
di seggio*

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

- a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;
- b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;
- c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 34;
- d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26

Art. 31
(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 44)

*Verzeichnis der Vorsitzenden
von Sprengelwahlbehörden*

(1) Im Verzeichnis der Personen, die sich zum Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde eignen, das beim Wahlamt der Region geführt wird, sind die Namen der Wähler eingetragen, die die Voraussetzungen für die Eignung nach Abs. 2 besitzen. Die Betroffenen haben binnen Oktober eines jeden Jahres ein an den Bürgermeister der Ansässigkeitsgemeinde gerichtetes Gesuch einzureichen, in dem sie das Geburtsdatum und den Geburtsort, den Studentitel, den Ansässigkeitsort, den Beruf oder das Gewerbe anzugeben haben. Das Verzeichnis einer jeden Gemeinde muss eine mindestens doppelte Zahl von Namen im Vergleich zur Zahl der Wahlsprengel enthalten.

(2) Die Befugnisse eines Wahlsprengelvorsitzenden können von Bürgern, die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragen sind, ausgeübt werden, die:

- a) bei Regionalratswahlen wahlberechtigt sind;
- b) einen Studentitel besitzen, der mindestens einem Abschlusszeugnis einer höheren Mittelschule entsprechen soll;
- c) nicht einer der im Art. 34 angegebenen Kategorien angehören;
- d) was die Provinz Bozen anbelangt, die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom

luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

- e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
- f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
- c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen nachfolgenden Änderungen besitzen;

- e) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt, außerdem eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Art. 3 Abs. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, geändert durch Art. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. April 1982, Nr. 327, festgestellt wurde;
- f) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient anbelangt, eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Art. 3 Abs. 2 des gesetzvertretenden Dekretes vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 festgestellt wurde.

(3) Binnen Jänner eines jeden Jahres teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region die Namen der Personen mit, deren Streichung aus dem Verzeichnis vorgeschlagen wird, wobei die Gründe anzugeben sind. Aus dem Verzeichnis sind auf jeden Fall diejenigen zu streichen, die:

- a) die mit Gesetz festgelegten Voraussetzungen nicht mehr besitzen;
- b) ohne gerechtfertigten Grund die Befugnisse eines Wahlsprengelvorsitzenden nicht ausgeübt haben, obwohl sie dazu berufen wurden;
- c) Vorsitzende einer Sprengelwahlbehörde waren, dessen Amtshandlungen auch mit nicht endgültigem Beschluss des Verwaltungsrichters für ungültig

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

erklärt wurden;

d) auch mit nicht endgültigem Erkenntnis wegen Vergehen verurteilt wurden, die im VII. Abschnitt des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. März 1957, Nr. 361 mit seinen nachfolgenden Änderungen genehmigten Einheitstextes vorgesehen und geregelt sind;

e) schwerwiegende Nichterfüllung zu verantworten haben, und zwar auf Grund von Meldungen seitens der Vorsitzenden von Behörden, die den Sprengelwahlbehörden unmittelbar vorstehen.

(4) Für die Eintragung in das Verzeichnis nach Abs. 1 teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindevahlkommission dem Wahlamt der Region binnen Februar eines jeden Jahres die Namen der Wähler der Gemeinde mit, die die Voraussetzungen nach Abs. 2 besitzen und ein schriftliches Gesuch verfasst haben, um als Vorsitzender einer Sprengelwahlbehörde beauftragt zu werden. Für einen jeden ist der Zuname, der Vorname, der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Ansässigkeitsort, der Beruf oder das Gewerbe anzugeben. Für die Gemeinden der Provinz Bozen ist in der Mitteilung des Bürgermeisters auch der Besitz der Bescheinigungen nach Abs. 2 Buchst. d) und eventuell Buchst. e) anzugeben. Für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient ist in der Mitteilung des Bürgermeisters auch der Besitz der Bescheinigungen nach Abs. 2 Buchst. f) anzugeben.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

Articolo 32

(Art. 45 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 31 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

(5) Bis zum vierzigsten Tag vor dem Wahltag wird die ergänzte und vervollständigte Aufstellung der im Verzeichnis eingetragenen Personen vom Wahlamt der Region der Kanzlei des Oberlandesgerichtes in Trient übermittelt.

Art. 32

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 45)

Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes ernennt die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden, indem er sie aus den Reihen der im Verzeichnis nach Art. 31 eingetragenen Personen und aus den Reihen der Beamten im Richterstand, der Rechtsanwälte und der Anwälte der Staatsadvokatur wählt, die ihr Amt im Gerichtsbezirk des Oberlandesgerichtes ausüben. Die Wahl aus dem Verzeichnis erfolgt vorzugsweise aus den Reihen der Zivilbeamten und Zivilangestellten des Staates, der Region, der Provinzen und der Gemeinden. Die Aufzählung dieser Kategorien bedeutet keine Vorzugsrangordnung. Es müssen jedenfalls jene bevorzugt werden, die in der Gemeinde ansässig sind.

(2) Die Ernennung wird den Betroffenen bis zum zwanzigsten Tag vor dem Wahltag durch die Ansässigkeitsgemeinden mitgeteilt, denen das Verzeichnis der betroffenen Wähler zugesandt wird, damit diese von der Ernennung zu Stimmenzählern ausgeschlossen werden.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Articolo 33

(Art. 46 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

(3) Bei Verhinderung des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde, die unter derartigen Umständen eintritt, dass die ordnungsgemäße Ersetzung nicht möglich ist, übernimmt den Vorsitz der Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter, der aus den Reihen der Wähler der Gemeinde gewählt wird.

Art. 33

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 46)

Ernennung der Stimmenzähler und des Schriftführers der Sprengelwahlbehörde

(1) Die Stimmenzähler werden unter den im Verzeichnis der Stimmenzähler eingetragenen Personen bestimmt, das mit Gesetz vom 8. März 1989, Nr. 95 mit seinen nachfolgenden Änderungen eingeführt wurde.

(2) Für die Ernennung der Stimmenzähler werden die Fristen und die Einzelvorschriften nach dem Gesetz vom 8. März 1989, Nr. 95 mit seinen nachfolgenden Änderungen angewandt.

(3) Vor Errichtung der Wahlbehörde wählt der Wahlsprengelvorsitzende den Schriftführer unter den in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Personen, die einen Studientitel besitzen, der mindestens einem Abschlusszeugnis einer Mittelschule entspricht.

Articolo 34

(Art. 28 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 10 LR 14 agosto 1967 n. 15;
art. 16 LR 6 dicembre 1986 n. 11;
art. 47 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Casi di ineleggibilità
alla carica di
presidente, di scrutatore e
di segretario di seggio elettorale*

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) i militari delle Forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla Polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 34

(RG vom 6. April 1956, Nr. 5, Art. 28;
RG vom 14. August 1967, Nr. 15, Art. 10;
RG vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, Art. 16;
RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 47)

*Fälle der Nichtwählbarkeit
zum Amt eines Vorsitzenden,
eines Stimmzählers und
eines Schriftführers
der Sprengelwahlbehörde*

(1) Vom Amt eines Wahlsprengelvorsitzenden, eines Stimmzählers und eines Schriftführers sind ausgeschlossen:

- a) jene, die am Tage der Wahl das 70. Lebensjahr überschritten haben;
- b) die Angestellten des Innenministeriums, des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen und des Transportministeriums;
- c) die im Dienst stehenden Militärpersonen der Streitkräfte, diejenigen, die militärischen Korps im Dienste des Staates sowie der Staatspolizei und der staatlichen Feuerwehr angehören;
- d) die Ärzte, die zur Ausstellung der ärztlichen Zeugnisse für die physisch behinderten Wähler befugt sind;
- e) die Gemeindesekretäre in den Gemeinden mit mehr als drei Wahlsprengeln und in den Gemeinden, in denen der Sekretariatsdienst in Form eines Gemeindekonsortiums versehen wird, wenn zwei oder mehrere Gemeinden des Konsortiums an der Wahl beteiligt sind;
- f) die Kandidaten für die stattfindende Abstimmung.

Articolo 37

(Art. 48 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 43 comma 1
LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Compensi ai componenti gli uffici elettorali ⁽²⁰⁾

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 334 mila (€ 172,50). Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 270 mila (€ 139,44).

3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 207 mila (€ 106,91) e di lire 144 mila (€ 74,37).

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

⁽²⁰⁾ Importi da ultimo rideterminati con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2015, n. 56, pubblicato sul BUR n. 13/I-II del 31 marzo 2015

Art. 37

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 48;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 43 Abs. 1)

Vergütungen für die Mitglieder der Sprengelwahlbehörden ⁽²⁰⁾

(1) Dem Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörde gebührt eine Vergütung von insgesamt 334.000 Lire (€172,50). Die Reisediäten entsprechen, falls sie zustehen, jenen, die den Beamten der Regionalverwaltung im Rang einer Führungskraft zustehen. Den öffentlichen Beamten mit einem höheren Rang gebühren Reisediäten, falls sie zustehen, die der Außendienstvergütung des bekleideten Ranges entsprechen.

(2) Den Stimmenzählern und dem Schriftführer gebühren jeweils Vergütungen von insgesamt 270.000 Lire (€139,44).

(3) Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Sonderwahlbehörde gebühren jeweils – unabhängig von der Anzahl der am selben Tag stattfindenden Abstimmungen – Vergütungen von insgesamt 207.000 Lire (€ 106,91) bzw. 144.000 Lire (€ 74,37).

(4) Die Reisediäten stehen außer in den in den entsprechenden Gesetzen über diese Vergütungen vorgesehenen Fällen nicht zu, wenn die Befugnisse im Bereich der meldeamtlichen Ansässigkeitsgemeinde des Beauftragten ausgeübt werden.

⁽²⁰⁾ Die Beträge wurden zuletzt mit Dekret des Präsidenten der Region vom 18. März 2015, Nr. 56 neu festgesetzt, das im Amtsblatt der Region vom 31. März 2015, Nr. 13/I-II veröffentlicht wurde.

5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di quindici sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 135 mila (€ 69,72) per il presidente ed a lire 103 mila (€ 53,20) per gli scrutatori ed il segretario.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 83, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 135 mila (€ 69,72) per il presidente e di lire 103 mila (€ 53,20) per i componenti, compreso il segretario.

8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila (€ 34,09) e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila (€ 22,72).

9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della

(5) Die Personen, die auf Grund der in diesem Gesetz vorgesehenen Aufträge Reisen unternehmen müssen, werden dazu ermächtigt, das eigene Fahrzeug zu benutzen. Die Verwaltung wird dabei von jeder Verantwortung hinsichtlich des Gebrauchs des Fahrzeuges enthoben.

(6) Den Mitgliedern der Wahlbehörde des ersten Sprengels, mit Ausnahme der Mitglieder des einzigen Sprengels der Gemeinde und jener des ersten Sprengels der Gemeinde mit mehr als 15 Sprengeln, wird außerdem eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 135.000 Lire (€ 69,72) für den Vorsitzenden und in Höhe von 103.000 Lire (€ 53,20) für die Stimmenzähler bzw. den Schriftführer entrichtet.

(7) Den Mitgliedern der Hauptwahlbehörde gemäß Art. 83 gebührt außer der Reisediät gemäß den vorstehenden Absätzen eine Tagesvergütung von 135.000 Lire (€ 69,72) für den Vorsitzenden und von 103.000 Lire (€ 53,20) für die Mitglieder einschließlich des Schriftführers.

(8) Wenn gleichzeitig mit der Wahl für die Erneuerung des Gemeinderates andere Wahlen oder Abstimmungen stattfinden, wird der feste Betrag gemäß Abs. 1 um 66.000 Lire (€ 34,09) und jener gemäß Abs. 2 um 44.000 Lire (€ 22,72) erhöht.

(9) Die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen stellen im Sinne des Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 eine pauschale Spesenrückvergütung dar, die keinerlei Abzug oder Steuereinbehalt unterliegt und auch nicht zur Bildung des

base imponibile ai fini fiscali.

10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 38

(Art. 4 LR 26 febbraio 1990 n. 4;
art. 49 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Rimborso spese per nomina presidenti di seggio

1. Alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento è rimborsata la quota forfetaria di lire 25.000 (€ 12,91) ⁽²¹⁾ per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 32, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti

⁽²¹⁾ Importi da ultimo rideterminati con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2015, n. 56, pubblicato sul BUR n. 13/I-II del 31 marzo 2015.

besteuerebaren Einkommens beiträgt.

(10) Ab dem Monat März des ersten Jahres nach jenem des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen jährlich mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses in Bezug auf den vom ISTAT berechneten Anstieg des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten neu festgesetzt. Die so berechneten Beträge werden auf die nächsthöheren tausend Lire aufgerundet.

(11) Die Auszahlung der Vergütungen wird von der Gemeindeverwaltung vorgenommen und geht zu deren Lasten.

Art. 38

(RG vom 26. Februar 1990, Nr. 4, Art. 4;
RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 49)

Spesenrückvergütung für die Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden

(1) Der Kanzlei des Oberlandesgerichtes Trient wird der Pauschalbetrag von 25.000 Lire (€ 12,91) ⁽²¹⁾ für jedes Dekret über die Ernennung zum Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde nach Art. 32 zusätzlich zur Rückvergütung der belegten Ausgaben für Kanzleimaterial, das für die Ausstellung der obgenannten Ernennungs-

⁽²¹⁾ Dieser Betrag wurde zuletzt mit Dekret des Präsidenten der Region vom 18. März 2015, Nr. 56 neu festgesetzt, das im Amtsblatt der Region vom 31. März 2015, Nr. 13/I-II veröffentlicht wurde.

LR 2004 u 7

RG 2004 u. 7

Articolo 41

(Art. 65 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 10 LR 5 febbraio 2013 n. 1;
art. 4 LR 9 dicembre 2014 n. 11)

*Sottoscrizione delle liste di partiti e
gruppi rappresentati in
Consiglio provinciale o nella
Camera dei deputati*

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali. Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 47, comma 4.

→ 2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

Art. 41

 (Regionalgesetz
vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 65;
Regionalgesetz
vom 5. Februar 2013, Nr. 1, Art. 10;
Regionalgesetz
vom 9. Dezember 2014, Nr. 11, Art. 4)

*Unterzeichnung der Listen von
Parteien oder Gruppierungen,
die im Landtag oder in der
Abgeordnetenversammlung vertreten sind*

(1) Für die Vorlegung der Listen von Seiten der Parteien oder politischen Gruppierungen, die bei den letzten Landtagswahlen oder Wahlen zur Abgeordnetenversammlung mit demselben Listenzeichen Kandidaturen vorgelegt und einen Sitz erzielt haben, sind keine Unterschriften notwendig. Die Erklärung über die Vorlegung der Liste muss von den beauftragten Personen und nach den für die Hinterlegung der traditionellen Listenzeichen vorgesehenen Modalitäten unterzeichnet werden. Wurde das Listenzeichen beim Präsidium der Provinz hinterlegt, so wird die Erklärung über die Vorlegung der Liste von der mit der Vollmacht laut Art. 47 Abs. 4 ausgestatteten Person unterzeichnet.

→ (2) Die Unterschriften gemäß Abs. 1 müssen von den Personen und nach den Vorschriften gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 „Dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität des Wahlverfahrens“ beglaubigt werden.

3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circoscrizionale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 50 verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

Articolo 42

(Art. 18 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 66 comma 1 lett. i
LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti. Qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, esso è arrotondato all'unità superiore.

(3) Die Bezirkswahlkommission oder -unterkommission stellt im Rahmen der Überprüfung der Kandidaturen gemäß Art. 50 Abs. 1 fest, ob die Liste entsprechend den Bestimmungen laut Abs. 1 unterzeichnet worden ist und erklärt sie für ungültig, falls dies nicht der Fall sein sollte.

Art. 42

(Regionalgesetz
vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 18;
Regionalgesetz
vom 22. Dezember 2004, Nr. 7,
Art. 66 Abs. 1 Buchst. i)

Vorlegung der Kandidaturen in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern

(1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern müssen beim Amt des zuständigen Gemeindesekretärs zusammen mit der Liste der Kandidaten für den Gemeinderat und dem Verwaltungsprogramm auch der Vor- und Zuname des Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters vorgelegt werden.

(2) Keine Liste darf eine Anzahl von Kandidaten umfassen, die höher als die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder ist oder unter drei Vierteln dieser Anzahl liegt. Falls die Anzahl der in einer jeden Liste einzuschließenden Kandidaten eine Dezimalziffer über fünfzig enthält, so ist diese Anzahl auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden.

ART 1 LR 9 Dec. 2014 u. 11

RG vom 9. Dez. 2014 u. 11, ART 1.

Capo VI
Dello scrutinio e
della proclamazione

Sezione I
Lo scrutinio

Articolo 78

(Art. 56 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 36 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 53 LR 30 novembre 1994 n. 3;
↓ art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 1 LR 9 dicembre 2014 n. 11)

Spoglio dei voti

1. Compite le operazioni previste all'articolo 76, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

VI. Kapitel
Stimmenzählung und
Bekanntgabe der Gewählten

I. Abschnitt
Stimmenzählung

Art. 78

(RG vom 6. April 1956, Nr. 5, Art. 56;
RG vom 19. September 1963, Nr. 28, Art. 36;
RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 53;
↓ RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 46;
RG vom 9. Dezember 2014, Nr. 11, Art. 1)

Auszählung der Stimmen

(1) Nach Abschluss der Amtshandlungen gemäß Art. 76 beginnt der Vorsitzende die Stimmenzählung, die ununterbrochen durchzuführen und innerhalb sechs Stunden ab ihrem Beginn zu beenden ist. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern beginnen die Amtshandlungen mit der Auszählung der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters.

(2) Ein durch das Los bestimmter Stimmenzähler entnimmt der Urne der Reihe nach jeden einzelnen Stimmzettel, faltet ihn auseinander und übergibt ihn dem Vorsitzenden, der mit lauter Stimme das gewählte Listenzeichen ausruft und die abgegebenen Vorzugsstimmen oder die Einzelstimmen für jeden Kandidaten vorliest; sodann übergibt er den Stimmzettel einem anderen Stimmenzähler, der ihn zu denen mit gleichem

3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Eleyandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'articolo 77.

Articolo 79

(Art. 41 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 41 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 39 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 65;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno

Listenzeichen gibt, die bereits überprüft wurden.

(3) Der dritte Stimmzähler und der Schriftführer verzeichnen getrennt und verlesen der Reihe nach die von jeder Liste sowie von jedem Kandidaten erreichte Stimmenzahl. Es ist verboten, der Urne einen neuen Stimmzettel zu entnehmen, wenn der vorher entnommene Stimmzettel nicht ausgezählt, abgelegt und die entsprechenden Stimmen wie oben vorgeschrieben registriert sind. Die Stimmzettel dürfen nur von den Mitgliedern der Wahlbehörde angefasst werden.

(4) Wenn ein Stimmzettel angefochten wird, so muss dieser unverzüglich im Sinne des Art. 77 unterschrieben werden.

Art. 79

(RG vom 30. November 1994, Nr. 3, Art. 41;
RG vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, Art. 41)

Gültigkeit und Nichtigkeit der Stimmzettel und der Stimmen

(1) Die Gültigkeit der im Stimmzettel enthaltenen Stimmen muss jedes Mal angenommen werden, wenn man daraus den wirklichen Willen des Wählers ableiten kann.

(2) Nichtig sind die Stimmzettel:

- a) die nicht jene sind, die im Art. 39 vorgeschrieben sind oder die nicht den im Art. 65 verlangten Stempel tragen, nachdem sie während der Wahl der Kontrolle entgangen sind;
- b) wenn darin für keine Liste oder für keinen Kandidaten die Stimme